Comune di Taormina

Città Metropolitana di Messina

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 44 del reg. **Data 10/11/2025**	**OGGETTO: Costituzione della società per azioni a partecipazione interamente pubblica del Comune di Taormina, denominata "Equità Urbana S.p.a.", per la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale dell'ente locale partecipante ex art. 52 n. 5 lett. B n. 3 del d.Lgs 446/1997, in continuità ed in prosecuzione alla precedente delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 07/06/2025 autorizzativa della sua costituzione, tenuto conto della deliberazione n. 209/2025 PASP della Corte dei Conti Regionale Siciliana, sezione di controllo.**

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **dieci**, del mese di **novembre**, alle ore **18:28** e seguenti, nel Comune di Taormina, nella sala consiliare del Palazzo Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione, a seguito di avviso di convocazione notificato ai sensi del vigente regolamento e relativo ad ordine del giorno determinato dal Presidente del Consiglio Comunale.
Il Presidente del Consiglio invita il Segretario Generale ad effettuare l'appello dei presenti.
Eseguito l'appello nominale, risultano presenti i Signori:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
BAMBARA	Carmelina	X		GULLOTTA	Antonella	X	
BROCATO	Salvatore	X		GULLOTTA	Antonino	X	
CAPPELLO	Elisa	X		CAMPISI	Gaetano	X	
COMPOSTO	Giuseppe	X		CARPITA	Andrea	X	
COPPOLINO	Salvatore	X		GABERSCEK	Lucia	X	
MANULI	Luca	X		CORVAIA	Nunzio	X	
ESPOSITO	Lucia	X		SABATO	Maria Rita	X	
GIARDINA	Claudio		X	PASSALACQUA	Marcello		X

Assegnati	n. 16	Presenti	n. 14
In carica	n. 16	Assenti	n. 2

Presiede il Sig. Giuseppe Composto, nella sua qualità di **Presidente del Consiglio Comunale**.
Partecipa alla seduta il **Segretario Generale**, Dott. Giuseppe Bartorilla.
La seduta è valida, essendo risultato legale il numero degli intervenuti.

Il Presidente dichiara aperto il dibattito sul punto.
Interviene l'Assessore Sterrantino il quale relaziona sinteticamente sull'argomento. Chiede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale. Spiega le motivazioni a supporto della deliberazione, tenuto conto delle osservazioni della Corte dei conti, contenute nella deliberazione n. 209/2025. Sottolinea che la scelta di costituire la società è in linea con i requisiti di legge.
Prende parola il Consigliere Manuli, il quale ricorda che la minoranza aveva a suo tempo evidenziato alcune criticità. Sottolinea che la Corte dei Conti ha espresso parere negativo su un punto ed ha espresso alcune osservazioni che sottopone all'attenzione del Comune di Taormina.
A suo parere, oggi, la responsabilità è del Consiglio Comunale. Sulle modalità della costituzione delle partecipate, il gruppo di minoranza è contrario, poiché ritiene che la finalità delle stesse consista non nel migliorare i servizi ma nell'utilizzo politico dei citati strumenti. Evidenzia possibili conflitti di interesse, sopratutto con riferimento al rapporto di parentela che riguarda alcuni attori delle costituende partecipate. Invita i presenti a riflettere, alla luce delle responsabilità che ci si accinge ad assumere.
Interviene nuovamente il Consigliere Manuli, il quale cita le criticità formulate dalla Corte dei Conti, per cui, a suo parere, l'ente non ha dato le necessarie risposte. Manifesta alcune perplessità in merito allo statuto, al contratto di servizio ed a pef, con particolare riferimento al 2028, anno in cui la società si autofinanzierà. A suo parere la società sogert applica un aggio inferiore a quello previsto nel pef. Sottolinea che la propria posizione è contraria.
Interviene il dott. Musicò, esperto in materia, il quale relaziona sull'argomento, specificando che su cinque punti, quattro e mezzo hanno goduto del parere favorevole della Corte. Spiega in termini tecnici, la parte negativa del parere della Corte dei Conti, con particolare riferimento al personale in distacco, citando il codice civile e la differenza tra costi e ricavi della produzione per cui il risultato operativo non muta, nonché la legittima soluzione prospettata oggetto della presente deliberazione.
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Prende la parola il Consigliere Manuli, il quale chiede chiarimenti in merito ai ricavi da accertamento coattiva che non vanno confusi con il tax gap. Sottolinea di essere scoraggiato. Preannuncia il proprio voto contrario.
Non si registrano altri interventi, pertanto il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione in argomento.
Presenti n. 14.
Assenti n. 2 (Passalacqua – Giardina).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta di deliberazione;
Visto il D.lgs 267/2000;
Visto lo Statuto Comunale;
Uditi gli interventi che precedono;

con voti favorevoli n. 9 (Gruppo di Maggioranza), contrari n. 5 (Corvaia - Manuli – Sabato – Carpita – Gaberscek), espressi dai consiglieri comunali presenti per alzata di mano,

DELIBERA

1) **Approvare** la proposta di deliberazione di cui in oggetto, allegata alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale.

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Area competente: Area Amministrativa – Affari Generale – Servizi Sociali e Demografici
Responsabile: Il Segretario Generale - Dott. Giuseppe Bartorilla
Proponente: Il Sindaco - On. Cateno De Luca

OGGETTO: COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

IL SINDACO

VISTA la delibera n. 21 del 07/06/2025, che deve intendersi qui ripetuta ed integralmente trascritta per brevità espositiva ed al cui contenuto si rinvia "*per relationem*" anche ai fini dell'assolvimento del compendio motivazionale della presente delibera, con la quale è stata autorizzata la costituzione della Società per Azioni in house providing a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Taormina, denominata "EQUITA' URBANA S.P.A" ed è stato avviato l'iter di costituzione normativamente previsto dal D.LGS. 175/2016;

PRESO ATTO, in particolare, della deliberazione n. 209/2025 PASP della Corte contabile siciliana, allegata alla presente delibera, contenente il parere, ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;

RILEVATO, come, "*in caso di parere, in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente alla costituzione societaria è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni* (art. 5 punto 4 D.LGS. 175/2016)";

OSSERVATO

con riferimento alle deduzioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti di cui sopra e rispetto agli oneri motivazionali ex art. 5 del D.LGS. 175/2016, quanto segue.

Rispetto al primo dei prescritti oneri motivazionali per la costituzione della partecipata **(art. 5 TUSP): "*ragioni e finalità della scelta per il perseguimento dei propri scopi istituzionali,*"** la Corte, premessa l'affermazione che "*L'atto deliberativo trasmesso alla Sezione di controllo è corredato da una Relazione recante i diversi singoli passaggi logici in cui, in linea generale, occorre articolare la motivazione analitica imposta dall'art. 5 del TUSP, quale onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione*", dopo ampia disamina, ha concluso ***con valutazione positiva:*** "*In definitiva, la citata Relazione illustra con ampiezza di elementi descrittivi e informativi il complesso delle circostanze di fatto e le valutazioni circa le fondamentali esigenze dell'azione amministrativa da soddisfare, con ciò assolvendo all'onere di motivazione circa le "ragioni e le finalità" sottese all'atto deliberativo all'esame.*"

Stessa prognosi positiva la Corte ha pronunciato per il secondo tra gli oneri motivazionali: "***convenienza economica della scelta, anche in rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, e compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione***

amministrativa.*"** Anche qui, dopo aver premesso che "*La direzione verso cui devono essere orientati gli imprescindibili oneri motivazionali si muove nel senso della necessaria esternazione dei presupposti che abbiano determinato l'amministrazione a selezionare – specialmente sotto il profilo della* ***convenienza economica *– la soluzione della costituzione della società in luogo della gestione diretta del servizio pubblico o dell'attività strumentale oppure della sua esternalizzazione in affidamento ad altri soggetti presenti sul mercato.*", ha chiosato: "*Conclusivamente sul punto, la Relazione in esame pone a raffronto gli alternativi modelli gestionali (gestione diretta e ricorso al mercato), illustrando i diversi fattori che, nella recente esperienza dell'azione amministrativa del Comune di Taormina, hanno condotto a risultati non soddisfacenti sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità della complessiva gestione del ciclo delle proprie entrate. L'Ente descrive gli elementi essenziali che, nella scelta per il modello in house, sono volti al conveniente perseguimento dei propri interessi strategici, attraverso la previsione di un complessivo miglioramento della performance di accertamento, riscossione e rapporto con il contribuente, con ciò assolvendo – per tali aspetti – agli oneri motivazionali minimi richiesti dall'art. 5 del TUSP.*"
Con riguardo alla "**sostenibilità finanziaria in senso oggettivo,**" la Corte, dopo aver dato atto che: "*L'atto deliberativo del Comune di Taormina pervenuto alla Sezione è corredato da un Business Plan contenente al suo interno anche il Piano Economico-Finanziario (PEF)*" ed ancora "*Quanto al profilo delle previsioni finanziarie, il PEF propone un'****analisi degli investimenti*** *occorrenti ai fini dell'operazione societaria, a decorrere dal 2025 e con una proiezione nel primo quinquennio di attività (Business Plan, paragrafo 6.1. - Analisi degli Investimenti e Assumption). In particolare, è partitamente descritto il costo e la natura degli investimenti materiali e immateriali per consolidare la base patrimoniale, ponendo in evidenza la maggiore concentrazione nella fase di start-up (2025) e l'andamento decrescente nel quinquennio. È, altresì, indicato – attraverso l'analisi dei diversi costi nel relativo periodo – che il capitale sociale, conferito dal Comune di Taormina nella misura di euro 500.000, sarà in grado di offrire copertura al ciclo iniziale degli investimenti senza necessità di ricorso all'indebitamento. Il PEF si sofferma sulla descrizione delle componenti fondamentali delle previsioni economiche-finanziarie del piano di bilancio nel primo quinquennio di attività (Business Plan, paragrafi da 6.2 a 6.6), strutturando le stime dei costi (fissi e variabili) e dei ricavi del conto economico, delle attività e passività dello stato patrimoniale e dei flussi del rendiconto finanziario, con un particolare focus sul Margine Operativo Lordo (MOL), sul Risultato Operativo (EBIT) e sul cash flow annuale*" e dopo avere continuato tratteggiando ulteriori valutazioni desunte dal Pef in termini di sua tenuta sostanziale e finanziaria, ha, rilevato in termini critici e cosi', limitatamente al punto di cui infra, pronunciato parere parzialmente negativo la seguente circostanza: "*Come rilevato nel corpo del presente parere (supra, § 7.6.2.2.), il vigente contesto normativo (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), interpretato anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471), non supporta la fondatezza dell'assunto espresso dal Comune sull'assenza di costi a carico della costituenda società per l'assegnazione temporanea del proprio personale dipendente nella fase di avvio delle attività. Da tale errata supposizione consegue che le stime circa il fabbisogno del personale nel periodo di start-up e i corrispondenti profili di costo non sembrano poggiare su proiezioni economico-finanziarie idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria.*"
MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. L'assunto e la statuizione che ne è conseguita, adeguatamente valorizzati dall'Ente Locale, sono e saranno superati dal comune di Taormina, in siffatta sede di analitica motivazione, in conseguenza del parere di non conformità reso limitatamente al punto in questione, in forza delle seguenti considerazioni: Si trascrive dal PEF: "*Nel 2025, sono programmati, in fase di avvio, quindici dipendenti. L'assunzione del personale è ipotizzata entro il mese di settembre con contratti a tempo determinato, in coerenza con le agevolazioni normative previste per la fase di start-up e con la modulazione del part-time definita nel modello originario. Tale fabbisogno, che deve intendersi*

come fabbisogno massimo, è rapportato al numero di ore lavorative stimate precedentemente." Al netto della circostanza, che, ormai, essendo già ad Ottobre, le valutazioni sul 2025 appaiono superate, il dato fabbisognale di quindici unità per la fase di start up e gli altri dati quantitativo – numerici, allo stesso titolo (fabbisogno complessivo), indicati per gli anni successivi, così come il relativo costo complessivo non subiranno alcuna variazione e ciò sia che la copertura del dato fabbisognale, anno per anno indicato, avvenga tramite ricollocazione del personale in seguito a soppressione di posto, ovvero tramite nuove assunzioni. In altre parole ed a titolo esemplificativo: se passano 9 unità dell'ente locale in capo alla partecipata, in fase di start up, si assumeranno solo 6 persone, se ne passeranno 8 se ne assumeranno 7 e così via dicendo. Per il che, il dato di costo del personale indicato nel business plan in fase di start up e per gli anni successivi, a seguire l'assunto della Corte per il quale *"il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in relazione alla fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale pubblico a impresa privata, è testualmente previsto che l'onere economico debba essere posto a carico di quest'ultima (cfr. citato art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001). Tale esegesi è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471)."*, non subisce alcuna duplicazione, ne vieppiù determina proiezioni economico-finanziarie (non) idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria del business plan, atteso che, come si ripete, il costo che l'ente locale trasferirebbe alla partecipata per le unità ricollocate (a mero titolo esemplificativo 9) è lo stesso che la partecipata dovrebbe sostenere per il medesimo numero di unità che avrebbe dovuto assumere dall'esterno e che invece non assume(rebbe), proprio in ragione dell'esito positivo della procedura di ricollocazione e di conseguenza il costo totale dei dipendenti necessari per il corretto avvio della fase iniziale di Equità Urbana S.p.a. e per il suo regime, resterà invariato.

A tale ultimo riguardo, si osserva, come, il Comune di Taormina, con decorrenza 01/01/2026, nell'ambito della rideterminazione della propria dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, tenuto conto del venir meno delle sanzioni accessorie scaturienti dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ed incidenti sulle capacità assunzionali in capo a questo Ente locale, potra' avviare l'iter amministrativo finalizzato alla corretta ricollocazione del personale in forza, senza alcuna duplicazione di costi.

Positiva anche la valutazione prognostica sul quarto degli oneri motivazionali "sostenibilità finanziaria in senso soggettivo", onere pienamente assolto e lo stesso dicasi per il quinto profilo motivazionale "Assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese."

Rispetto alla parte dispositiva del deliberato con la quale la Corte sottolinea ed attenziona *"talune osservazioni che sottopone all'attenzione del Comune di Taormina ai fini delle proprie eventuali future determinazioni (in particolare, §§ 4.1., 4.4.7.1., 4.4.7.2., 4.4.7.3., 7.6.1.1., 7.6.1.2., 7.6.1.3., 7.6.2.1., 7.6.3., 7.6.4., 10.1., 10.2. e 10.3.)"*, preso atto delle raccomandazioni di "moral suasion" e coerenza contabile-normativa contenute nel deliberato si osserva ulteriormente.

A) La Corte: 4.1"*Per il costituendo soggetto giuridico denominato "Equità Urbana" è stata prevista la forma della società per azioni (art. 1 Statuto), con capitale sociale di euro 500.000 (art. 8 Statuto), superiore al minimo legale richiesto dall'art. 2327 c.c., nel rispetto del vincolo tipologico imposto dalla disciplina speciale sulle società a partecipazione pubblica (art. 3, comma 1, TUSP: «Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa»).*

La sua durata è determinata in anni 30, fino al 31 dicembre 2055 (art. 6 Statuto).

Né l'atto deliberativo né la documentazione in allegato esplicitano le ragioni sottese alla scelta, da un lato, per il modello societario nella forma della società per azioni e, dall'altro, per il periodo temporale lungo il quale dovrà svolgersi l'attività d'impresa.

Ponendosi sulla medesima linea delle analoghe osservazioni – non ostative all'espressione del parere di conformità – formulate dalla magistratura contabile nell'esercizio della funzione (SS.RR. delib. n. 5/2024/PASP), questo Collegio rammenta che gli aspetti fondamentali delle scelte negoziali adottate dall'amministrazione, anche con riferimento alla forma societaria e alla durata, dovrebbero trovare idonea esternazione al fine di indicarne la coerenza rispetto alle specifiche finalità perseguite e alle attività costituenti l'oggetto sociale."

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. La decisione di costituire la società in house sotto forma di S.p.A. è stata assunta in considerazione dei requisiti di trasparenza, solidità patrimoniale e adeguatezza gestionale che tale modello assicura. In particolare, la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie rappresenta un'attività di natura strategica e sensibile, che esige un presidio stringente di legalità e affidabilità verso i cittadini.

La S.p.A. garantisce un assetto di governance più strutturato rispetto ad altre forme societarie: collegio sindacale e revisione obbligatoria, organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, regole di responsabilizzazione più incisive per gli amministratori. Sebbene anche le S.r.l. pubbliche siano soggette a controlli (art. 3, comma 2, TUSP), la S.p.A. assicura la costanza e la formalizzazione di tali presidi, rafforzando il controllo e la trasparenza dell'amministrazione e garantendo l'allineamento permanente agli obiettivi di policy fiscale e di equità sociale. La scelta della forma giuridica risponde al requisito di cui all'art. 5 TUSP, in quanto strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico, in coerenza con i principi di buon andamento e trasparenza amministrativa.

Un ulteriore elemento dirimente è di natura patrimoniale ed economico-finanziaria: il capitale iniziale di € 500.000,00 superiore al minimo legale di cui all'art. 2327 c.c., non risponde a una logica meramente formale, ma rappresenta una traduzione concreta del principio di adeguatezza patrimoniale. La giurisprudenza consolidata e numerosi pronunciamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti hanno chiarito che il capitale minimo legale costituisce solo una soglia formale, e che le società pubbliche devono invece dimostrare, già in fase costitutiva, che il capitale sottoscritto e versato sia proporzionato agli obiettivi del progetto imprenditoriale, al ciclo economico dell'attività ed ai rischi connessi alla gestione.

Inoltre, il Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche (d.lgs. 175/2016) subordina l'affidamento diretto in house alla dimostrazione di sostenibilità economico-finanziaria e tutela dell'erario pubblico. In quest'ottica, la dotazione patrimoniale iniziale prevista per *Equità Urbana s.p.a.* è stata calibrata in base al fabbisogno economico della fase di avvio ed include anche un margine prudenziale a presidio di eventuali scostamenti.

La scelta è stata modulata, quindi, sul fabbisogno di liquidità del Business Plan, assicurando l'equilibrio tra WACC e TIR, la copertura degli investimenti di start-up e del capitale circolante e la predisposizione di un margine prudenziale per eventuali scostamenti.

In coerenza con questa impostazione, lo statuto prevede una durata trentennale. La durata sociale non determina alcuna automatica correlazione con la durata degli affidamenti, che rimangono oggetto di autonome determinazioni contrattuali. La missione strategica della società resta il contrasto all'evasione, la stabilizzazione dei flussi di entrata e il consolidamento delle basi fiscali dell'ente. La gestione integrata del ciclo delle entrate tramite una società in house consente di ridurre la frammentazione degli affidamenti, accrescere la compliance fiscale, creare un'unica banca dati del contribuente e rafforzare l'equità e la sostenibilità dei servizi pubblici offerti alla collettività.

In sintesi, la forma della S.p.A. con capitale adeguato e durata trentennale costituisce la soluzione più coerente e funzionale per assicurare legalità, efficienza e continuità alla gestione

delle entrate locali, in piena conformità con il quadro normativo, per come, per inciso, rilevato dalla stessa Corte.

B) La Corte: 4.4.7.1 In primo luogo, potrebbe presentarsi estranea alla natura esclusiva delle attività puntualmente descritte nell'oggetto sociale (che, come già indicato, sono strettamente strumentali alle funzioni fondamentali dell'ente) la possibilità – prevista dall'art. 4, comma 6, dello Statuto – che la società conceda «fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale», sebbene essa sia descritta come esercitabile «in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale». Nell'assenza di esemplificazioni ricavabili dal complesso della documentazione pervenuta, non appare immediatamente intellegibile la ragione per la quale – al di fuori delle 15 obbligazioni contratte nell'interesse della società e per il perseguimento delle proprie finalità – il patrimonio sociale potrebbe essere esposto a eventuali pregiudizi allo scopo di fornire garanzia all'adempimento di obbligazioni di indeterminati soggetti terzi e al verificarsi di circostanze genericamente connesse all'attività sociale.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. I rilievi della Corte si accolgono e l'art. 4 punto 6 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione integrale dall'articolo in commento dell'indicato punto.

C) La Corte: 4.4.7.3. Si rileva infine che, in linea generale, la previsione di una durata pluriennale della società deputata allo svolgimento esclusivo di attività strumentali all'ente pubblico non costituisce base giuridica atta a legittimare – per ciò solo – affidamenti di pari lunghezza.

In proposito, il Collegio si limita a richiamare alcune recenti segnalazioni dell'AGCM sulle criticità che potrebbero sorgere in ordine a modalità negoziali (tra cui, anche rinnovi e proroghe contrattuali) idonee a porre in essere affidamenti diretti di natura sostanzialmente indeterminata (AS2084 del 30 maggio 2024 "Comune di Torino - Ricognizione SPL 2024"; AS1945 del 5 dicembre 2024 "Comune di Chieti - Rinnovo affidamento in house del servizio di riscossione tributi").

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. Come già osservato nelle notazioni al punto 4.1, la durata trentennale prevista per Equità Urbana S.p.A. non si traduce, né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo operativo, in affidamenti di pari durata dei servizi di riscossione e degli altri previsti come scopo sociale. Si tratta di due dimensioni temporalmente distinte, ciascuna sorretta da finalità specifiche e non sovrapponibili.

Lo Statuto della società, all'articolo 6, stabilisce una durata di trent'anni, con scadenza fissata al 31 dicembre 2055. La scelta di un termine trentennale altro non e' che una valutazione statutaria che può offrire vantaggi strategici e una maggiore stabilità e non riflette, in alcun modo, una logica di rinnovo o proroga automatici di servizi.

D'altro canto, la durata del contratto di servizio stipulato con il Comune di Taormina è fissata in tre anni, in piena coerenza con quanto stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. 201/2022. Tale norma impone che la durata dell'affidamento sia proporzionata agli investimenti previsti e comunque non ecceda il periodo necessario per il loro ammortamento, con un limite di cinque anni per le società in house non a rete, fatta salva opportuna motivazione. L'orizzonte triennale individuato riflette un equilibrio attento tra sostenibilità finanziaria e tutela della concorrenza, conformemente al quadro normativo vigente. La differenziazione dei due orizzonti temporali risponde, dunque, a una logica complementare: la durata trentennale della società assicura la possibilità di pianificare strategie di medio - lungo periodo, mentre la durata triennale del contratto di servizio è proporzionata all'entità e durata degli investimenti proposti senza ledere l'eventuale e futuro ricorso al mercato in piena coerenza con gli inviti di moral suasion della Corte, anche nel solco delle richiamate segnalazioni dell'AGCM.

D) La Corte: 7.6.1.1. Innanzitutto, il Comune ha spiegato (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025) che l'importo per spese di governance – stimati secondo valori massimi prudenziali – in-

clude i compensi sia per il consiglio di amministrazione sia per il Direttore generale e che, in ordine a tale ultima figura, l'art. 23 dello Statuto autorizza il conferimento dell'incarico anche al personale alle dipendenze del Comune attraverso l'istituto del distacco. Secondo la prospettazione del Comune, tale opzione – ove effettivamente esercitata – escluderebbe che i costi siano posti a carico della società. Al di là del nomen iuris utilizzato ("distacco temporaneo") per connotare l'impiego da parte della società del personale dipendente dall'Ente, il Collegio osserva che, invero, il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in relazione alla fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale pubblico a impresa privata, è testualmente previsto che l'onere economico debba essere posto a carico di quest'ultima (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: «Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime»). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471) nell'esegesi prospettata circa l'istituto in esame, che ha condotto all'enucleazione dei seguenti elementi di specificità rispetto al «comando classico perché:

1. occorre un protocollo di intesa tra le parti;

2. richiede l'esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione (comandante ma anche comandataria);

3. è previsto che l'onere economico cada sul comandatario (cosa normale nel comando tra PP.AA.), anche nel caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate come "imprese destinatarie").

Ad ogni modo, si prende atto che ne sia stata comunque effettuata una stima all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la scelta della figura entro il perimetro delle possibili opzioni indicate dallo Statuto (selezione tramite procedura di evidenza pubblica, comando o distacco) e circa la corresponsione del trattamento economico nel rispetto della disciplina contrattuale di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Riguardo alle disposizioni statutarie sull'incarico di Direttore generale, si rinvia alle ulteriori considerazioni contenute nel presente parere in ordine ai profili differenti dai costi (infra, § 10.3.).

10.3. La previsione concernente il possibile conferimento dell'incarico di Direttore Generale al Segretario del Comune di Taormina (art. 23 Statuto) non appare tenere conto del vincolo di esclusività del rapporto di servizio che lega il segretario comunale all'Ente, non conciliabile con la natura subordinata del rapporto d'impiego sottesa alla figura del Direttore generale nonché con l'ampiezza e la continuità delle prestazioni richieste a quest'ultimo, comportanti la piena responsabilità gestionale dell'azienda. Sotto altro profilo, essa è tale da poter cagionare una commistione di interessi tra soggetto controllante e controllato, incompatibile, da un lato, con la partecipazione del segretario comunale all'organizzazione del sistema dei controlli interni (art. 147, comma 4, del TUEL), che coinvolgono anche la sfera delle società partecipate (art. 147-quater del TUEL), e, dall'altro, con le disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi. A tal proposito, si richiama l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 a norma del quale: «Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono

incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico».

7.6.1.2. In relazione agli organi diversi dal consiglio di amministrazione e dal Direttore generale, il Comune ha dichiarato che essi sono stati determinati «secondo le normali medie di mercato degli enti locali e delle società partecipate e comunque nel rispetto delle norme vigenti, sempre avendo riguardo alla circostanza che trattandosi di un business plan previsionale, la stima deve intendersi l'indicazione massima prudenziale, e come tale, suscettibile di quantificazioni in misura inferiore, che, dunque, libererebbero risorse a vantaggio della partecipata» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025). Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto della disciplina di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

7.6.1.3. In relazione ai compensi per il consiglio di amministrazione, il Comune ha esplicitato che «[i]l calcolo dei compensi spettanti ai componenti del CdA è stato effettuato in relazione all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP) e nei limiti di cui all'art. 20 della legge regionale siciliana 16/12/2008 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025).

Il Comune indica a parametro l'art. 20 della legge regionale n. 22 del 2008, rubricato Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali, per il quale: «Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia».

Invero, il Collegio rileva che successivamente a tale norma è intervenuto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che ha posto la seguente disciplina: «Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento». L'art. 28 del TUSP ha, tuttavia, disposto l'abrogazione dei citati commi da 725 a 729, determinando il venir meno del parametro di riferimento individuato dalla disciplina regionale attraverso il rinvio dinamico a quella statale.

Allo stato attuale, la materia in questione attiene inequivocabilmente alla competenza esclusiva dello Stato in quanto ricadente nell'ambito dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l, Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2024).

Rimandando alle brevi considerazioni circa la costituzione dell'organo amministrativo presenti nello Statuto (infra, § 10.2.), in questa sede si osserva che, in merito al profilo vincolistico dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'art. 11, commi 6 e 7, del TUSP, è noto che, in mancanza del decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare la specifica materia, alla fattispecie della costituzione di nuove società non potrebbe applicarsi la norma transitoria che cristallizza la remunerazione 32

– quale tetto massimo – nella misura dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012).

In proposito, il Collegio richiama gli orientamenti della magistratura contabile sul punto e segnatamente pone all'attenzione che, per l'ipotesi di società costituite successivamente al 2013, sebbene non dovrebbe essere disconosciuta la remunerabilità dell'incarico di amministratore in

una società controllata, neppure, tuttavia, potrebbe essere attribuita all'amministrazione partecipante una totale discrezionalità nel fissare detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di contenimento della spesa che informa la disciplina vincolistica dettata dal legislatore. Occorre, pertanto, che sia comunque individuato un parametro di riferimento che consenta di quantificare la spesa nella misura strettamente necessaria (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/2024/FRG, referto su Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali e Sanitari, paragrafi 4.4.3 e ss.).

Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto della disciplina di settore, degli orientamenti della magistratura contabile e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. I punti 7.6.1.1, 10.3, 7.6.1.2. e 7.6.1.3. sono connessi.

Preliminarmente, occorre fornire un chiarimento circa la portata della nota comunale prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025.

Con tale nota non si intendeva affermare – né direttamente né indirettamente – che l'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore generale mediante l'istituto del "distacco" escluderebbe la riferibilità dei relativi oneri alla società partecipata.

La ratio della precisazione era, piuttosto, evidenziare che il Piano Economico-Finanziario (PEF), **ed in particolare la tabella di pag. 97, paragrafo 6.2 ("Scomposizione ricavi e costi"), contemplava già i costi riconducibili all'intera Governance, includendovi sia i compensi spettanti al Consiglio di amministrazione, sia quelli afferenti alla figura del Direttore generale. Pertanto, l'eventuale opzione organizzativa di procedere all'assegnazione provvisoria di personale comunale presso la società non avrebbe l'effetto di mantenere l'onere economico sul bilancio del Comune o sottrarlo alla competenza della società, bensì costituisce una mera modalità attuativa di un costo già preventivamente allocato e contabilizzato nel PEF a carico della partecipata.**

Ne consegue che – a prescindere dalla scelta statutariamente consentita tra le diverse modalità di copertura della funzione (procedura selettiva, "distacco" o assegnazione provvisoria) – il profilo finanziario risulta neutro, giacché nella programmazione economico-finanziaria era già stato correttamente inserito tra i costi di governance, senza previsione di ulteriori costi per la partecipata e assicurando in ogni caso la coerenza con i principi sanciti dall'art. 23 - bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

La precisazione si rende necessaria al solo fine di fugare ogni possibile equivoco interpretativo: nella nota prodotta non si è mai inteso prospettare una sottrazione della spesa alla società in house, bensì confermare che la stessa spesa, qualunque sia la modalità di conferimento dell'incarico, rimane integralmente a carico della partecipata e già iscritta e ricompresa nella relativa pianificazione economica.

Spese amministrative e generali		Fisso/variabile	2025	2026	2027	2028	2029
[illegible]	+	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Figura Pag. 97 del Business Plan

In particolare, si riportano i compensi per Consiglio di Amministrazione e Direttore generale, determinati nel rispetto della normativa (in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione del decreto di cui all'art. 11, c. 6, TUSP, e considerata l'inapplicabilità del criterio transitorio di cui all'art. 4, c. 4, del d.l. 95/2012 alle società costituite dopo il 2013), secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, facendo riferimento ai compensi praticati nelle società

partecipate già esistenti dell'Ente (benchmark intracomunale) e alla compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario del piano. Al Direttore Generale spetta una quota variabile di compenso, predeterminata ex ante. Tale quota è commisurata al conseguimento di obiettivi specifici, misurabili e coerenti con il PEF, e verrà corrisposta solo a consuntivo qualora gli obiettivi siano effettivamente raggiunti. Sara' condizione indispensabile che la società manifesti almeno un margine operativo lordo positivo. In assenza di tali condizioni, la quota variabile non è liquidabile.

Relativamente al trattamento economico degli organi diversi (collegio sindacale, revisore ed odv) si ribadisce che la stima effettuata è stata determinata nel rispetto dei limiti di legge, su benchmark di mercato considerando a parametro società partecipate che svolgono attività analoghe.

F) La Corte: 7.6.3. La Sezione ha espresso al Comune di Taormina l'esigenza di acquisire specifici elementi di informazione in ordine ai costi pertinenti alla futura sede della costituenda società. Infatti, da un lato, non sono state previste spese per immobilizzazioni materiali alla voce terreni e fabbricati (Business Plan, pagina 92-93) e, dall'altro lato, sono stati indicati costi per spese di gestione degli uffici, variabili tra euro 37.000 ed euro 44.000 all'anno, relativi a energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni (Business Plan, pagina 96), ma non anche per locazioni (nota istruttoria prot. Cdc n. 5348 del 21 luglio 2025).

In proposito, il Comune ha esplicitato che «la sede sarà allocata presso locali comunali, coincidenti con la sede legale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per l'effetto, senza costi a carico della costituenda società» (nota prot. Cdc n. 5419 del 22 luglio 2025).

Nel prendere atto della stima dei costi di gestione effettuata nel Conto economico, il Collegio osserva che, ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa i rapporti in merito all'uso dei locali di proprietà del socio pubblico, avvertendo sulla necessità di porre in essere gli accorgimenti idonei a scongiurare l'insorgere di costi diretti e indiretti a carico di quest'ultimo.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. In relazione al punto in deduzione, giova osservare come il Business Plan non riporta voci di immobilizzazioni materiali per terreni e fabbricati in quanto, nella fase di avvio della costituenda società, non è prevista l'acquisizione né la costruzione di immobili da iscrivere all'attivo patrimoniale. La sede operativa sarà allocata in un immobile di proprietà comunale già esistente, che verrà destinato alla società mediante apposita convenzione di concessione, escludendo così la necessità di indicare costi di acquisto o di locazione. Ciò non significa, tuttavia, che siano stati sottovalutati gli oneri di funzionamento: al contrario, il Business Plan ha prudenzialmente inserito a carico della società tutte le spese di gestione ordinaria degli uffici, comprendenti energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni, quantificate in euro 19.000 per il primo anno di esercizio (2025) e destinate a stabilizzarsi in un intervallo tra euro 37.000 e 44.000 annui nei successivi esercizi, come dettagliato a pagina 96 del piano. Tali previsioni garantiscono che nessun onere occulto gravi sul bilancio comunale e che la rappresentazione economico-finanziaria della società risulti veritiera e attendibile.

Si tratta inoltre di una soluzione conforme a prassi già consolidate in altri enti locali, che destinano immobili del proprio patrimonio disponibile alle società in house o alle aziende speciali per lo svolgimento delle funzioni loro affidate. La magistratura contabile ha più volte riconosciuto la legittimità di tale impostazione, purché gli oneri di gestione siano integralmente a carico della società e sia motivato l'interesse pubblico sotteso alla scelta, condizioni entrambe rispettate nella presente fattispecie.

Ne consegue che l'assenza di costi di locazione è il risultato di una decisione organizzativa coerente con la natura dell'in house providing, che consente di ottimizzare l'uso delle risorse co-

munali, garantire la neutralità per il bilancio dell'ente e massimizzare, nel medio periodo, i benefici economici e sociali per la collettività.

G) La Corte: 7.6.4. Un ulteriore rilievo del Collegio muove dalla constatazione che gli elementi analitici che concorrono a comporre la specifica struttura dei ricavi prospettici, ai fini delle quantificazioni indicate nel Conto economico, non trovano sede all'interno né della citata Relazione né del Business Plan.

La lacuna informativa è stata colmata dall'integrazione del piano economico-finanziario previsionale trasmessa dal Segretario generale, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, Servizi Sociali e Demografici, e riprodotta in calce al parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta concernente l'operazione di costituzione societaria (verbale n. 16 del 6 giugno 2025, allegato all'atto deliberativo in esame), con cui – lungo lo svolgersi del primo quinquennio d'attività dal 2025 al 2029 – il fatturato è determinato in rapporto ai volumi e ai prezzi dei prodotti/servizi che si ipotizza potranno essere resi.

Nel caso di specie, l'analisi evidenzia come, in ragione del progressivo sviluppo dei flussi operativi della società (quali descritti nel Business Plan, paragrafi 5.2.1. e 5.2.3), l'equilibrio economico-finanziario sarà conseguito nel primo triennio in ragione dei trasferimenti dal bilancio comunale alla costituenda società nella misura di euro 3 milioni (euro 600.000 nel 2025 ed euro 1.200.000 per ciascun esercizio 2026 e 2027) e solo in misura contenuta – seppur crescente – dalla remunerazione delle attività strumentali costituenti l'oggetto sociale (euro 131.981 nel 2025; euro 242.024 nel 2026; euro 519.475 nel 2027).

Sotto tale profilo, l'eventualità dell'apporto di risorse del socio pubblico a sostegno delle esigenze del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, entro l'arco temporale non superiore a tre anni, rinviene un riferimento normativo all'interno dell'art. 14, comma 5, del TUSP.

A decorrere dal 2028, il previsto consolidamento a regime dell'intero ciclo delle attività (dall'accertamento alla riscossione ordinaria e coattiva) potrà generare ricavi unicamente per le prestazioni effettivamente rese e, in quanto tali, remunerate dal socio pubblico a titolo di corrispettivi (nello specifico, sono previsti ricavi per euro 1.941.788 nel 2028 e per euro 1.968.229 nel 2029).

Le descritte modalità di remunerazione sono, in parte, basate su componenti di prezzo variabile (1% per la riscossione ordinaria; 4,5% per la riscossione su accertamento; 6% per la riscossione coattiva), e, in altra parte, su compensi per rimborso spese da notifica di atti (impositivi, contestazioni, irrogazione di sanzioni, solleciti) e da azioni esecutive, i quali tengono conto, quale parametro di riferimento, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 14 aprile 2023 (in G.U.R.I. n. 100 del 29 aprile 2023) concernente Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

I ricavi in questione appaiono in linea con i valori indicati quali parametri di riferimento per l'affidamento a terzi (Business Plan, paragrafo 4.4. - Focus sulla riscossione coattiva affidata a terzi).

Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, il Collegio pone all'attenzione del Comune di Taormina che la struttura dei compensi, come indicati nell'integrazione al PEF, dovrà essere coerentemente declinata e specificata all'interno del futuro contratto di servizio.

Sotto tale aspetto preme, infatti, rilevare le carenze dello schema del futuro atto negoziale regolante i rapporti tra il Comune e la costituenda società, in allegato all'atto di deliberativo trasmesso alla Sezione, il quale si limita alla mera seguente indicazione: «La determinazione dei [...] corrispettivi, in misura percentuale o in misura fissa, nonché le modalità di aggiornamento degli stessi, verrà determinata dal Comune, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l'espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 2» (art. 13 – Compensi).

Occorre osservare in questa sede che il futuro assetto societario, che sarà inevitabilmente foriero di costi, dovrà tenere conto – quale solida base di sviluppo della propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel PEF e negli atti integrativi, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di efficiente gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall'altro, il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP).
Pertanto, la remunerazione delle prestazioni rese secondo il principio auto-organizzativo dell'in house providing dovrà sempre essere calibrata, nel tempo, sulla dimensione efficiente, efficace ed economica della modello prescelto, rinnovando, in occasione di ogni eventuale successivo affidamento, i presupposti fondanti la motivazione rafforzata richiesta dall'ordinamento.
MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. L'analisi economico-finanziaria di *Equità Urbana S.p.A.* copre l'intero quinquennio 2025–2029 ed è stata sviluppata adottando un metodo uniforme di costruzione dei ricavi e dei costi, così da garantire chiarezza delle proiezioni.
Per quanto riguarda i ricavi, la società attraversa due fasi. Nel triennio iniziale 2025–2027 essi sono composti da una quota fissa, rappresentata dal contratto di servizio con il Comune derivante dalle attività di accertamento, di riscossione ordinaria e coattiva e da una quota variabile riferita ai rimborsi legati alla gestione dei servizi. A partire dal 2028, in coerenza con l'articolo 14, comma 5 del TUSP, vengono meno i trasferimenti fissi e i ricavi sono stati stimati esclusivamente facendo riferimento a obiettivi di performance, calcolati in percentuale sulle somme effettivamente riscosse (1 per cento per la riscossione ordinaria, 4,5 per cento sugli accertamenti e 6 per cento sulla riscossione coattiva), oltre ai rimborsi per notifiche, postalizzazione e spese procedurali. Sul versante dei costi, la metodologia adottata distingue due macro-aree. La prima riguarda i costi diretti per area operativa, che comprendono le risorse umane e i fattori produttivi collegati alle attività core (accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, ufficio tecnico e personale). La seconda riguarda gli altri costi operativi, che includono le spese di governance e direzione generale, gli organi di controllo, i servizi ICT e di postalizzazione, le consulenze legali e amministrative, le attività di phone collection e customer care, i costi di formazione e certificazione. La scelta di questa articolazione consente di collegare in maniera trasparente i costi diretti ai centri di attività e di isolare i costi di struttura, rendendo evidente la sostenibilità complessiva del modello organizzativo.
Il futuro assetto societario terra' conto – quale solida base di sviluppo della propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel PEF e negli atti integrativi, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di efficiente gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall'altro, il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP). Pertanto, la remunerazione delle prestazioni rese secondo il principio auto-organizzativo dell'*in house providing* dovrà sempre essere calibrata, nel tempo, sulla dimensione efficiente, efficace ed economica del modello prescelto, rinnovando, in occasione di ogni eventuale successivo affidamento, i presupposti fondanti la motivazione rafforzata richiesta dall'ordinamento.
RECEPITI gli inviti di moral suasion e di coerenza normativa delle notazioni di cui ai punti 4.4.7.2, 10. 1, 10.2 e 10.3, i rilievi della Corte si accolgono e l'art. 12 si propone venga completamente eliminato, così' come l'art. 23 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione dal suo ultimo comma dell'espressione "l'incarico di Direttore Generale può essere conferito al Segretario del Comune…".
DATO ATTO che, in data 12/09/2025, e' stata richiesta apposita audizione al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale Siciliana per un confronto in merito agli adempimenti in capo al Comune di Taormina, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nella menzionata deliberazione n. 209/2025/PAPS;

che tale audizione ha avuto utilmente luogo, in data 24/09/2025, innanzi al Presidente della Sezione di controllo Dott. Paolo Peluffo ed ivi si sono esposte le motivazioni oggi poste a base della presente delibera;

TENUTO CONTO che l'iter normativo di costituzione ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del succitato articolo 5 del T.U.S.P. è stato positivamente assolto;

RICHIAMATO l'art. 22 del Tusp "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 06.10.2025, dichiarata immediatamente esecutiva nelle forme di legge, ad oggetto: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

VISTI: Il D. lgs. n. 175/2016; il D. lgs. n. 267/00; il D.lgs n. 446/1997; Lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERI

1) DI APPROVARE definitivamente la costituzione della Società per Azioni in house providing a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Taormina, denominata "EQUITA' URBANA S.P.A", facendo proprie le osservazioni e deduzioni di cui sopra e tutti gli atti ed i documenti obbligatori, connessi e/o consequenziali, contenuti e richiamati nella citata delibera n. 21 del 07/06/2025 e per le ragioni in essa analiticamente indicate, delibera qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale;

2) DI MODIFICARE lo statuto di "EQUITA' URBANA S.P.A." nel testo approvato con la ridetta delibera n. 21 del 07/06/2025 ed in particolare l'art. 4, previa eliminazione del suo punto 6, in accoglimento dei rilievi della Corte, deve leggersi come segue:

"*ART. 4 - OGGETTO*

1. La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali anche extratributarie e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale anche tramite le attività di seguito indicate:

a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti alle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;

b) gestione diretta dell'attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con lo svolgimento di tutte le attività connesse e/o propedeutiche e/o complementari, nessuna esclusa;

c) attività necessaria all'insinuazione nelle procedure concorsuali a tutela dell'Ente;

d) eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie di pertinenza dell'ente locale, comprese tutte le attività riguardanti la predisposizione di

rendicontazioni e o certificazioni previste dalla normativa o comunque richieste dai altre amministrazioni, enti o organismi di controllo;

2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere definiti unilateralmente da parte dei Soci Pubblici sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolgerà in regime di affidamento diretto (cosiddetto "in house providing") nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. Le attività svolte per l'Ente locale socio ed affidate alla Società devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società a norma dell'art. 52 comma V lett. b) n.3 del DLGS 446/97.

4. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

5. La Società potrà svolgere le attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle vietate dalla legge o riservate a soggetti diversi dalla società. 7

6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

8. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società."

L'art.12, con la sua integrale eliminazione e conseguente modifica della numerazione degli articoli statutari seguenti.

L'art.23 (così diventato 22), in accoglimento dei rilievi della Corte, deve leggersi come segue:

"Art. 22-DIRETTORE GENERALE

Nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni, l'Assemblea ordinaria può nominare un Direttore Generale, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non deve superare il trattamento economico del Segretario Comunale del Comune di Taormina.

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

A tal fine:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

- sottopone al Consiglio di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;

- esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

- rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

- nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanto previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;

- provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati da un Vice Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti in organico. In caso di vacanza del posto di Direttore Generale e fino alla copertura dello stesso, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce quale delle funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e quali devolute alla competenza del Vice Direttore Generale.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale esterni senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali.

Il Direttore Generale può essere anche fornito in distacco o comando dal Comune o da altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito all'Ente costituente; l'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche a un soggetto già titolare del medesimo incarico in forza ad altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito al Comune o ad un soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Generale presso Aziende società o enti con le medesime finalità statutarie."

3) DI RIAPPROVARE, pertanto, lo statuto della costituenda società, con le modifiche di cui al superiore punto 2, statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI CONFERMARE la deliberazione consiliare n. 21 del 07/06/2025 in ogni sua parte non modificata dalla presente deliberazione;

5) DI DARE ATTO che il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione o suo delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUSP, procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed ad ogni adempimento premesso, connesso e/o consequenziale.

6) DI DEMANDARE al Segretario Generale dell'Ente locale ed ai relativi responsabili d'area l'adozione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali ai fini della costituzione della società partecipata denominata "EQUITA' URBANA S.P.A.";

7) DI PUBBLICARE la presente delibera sul sito istituzionale dell'Ente in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.LGS. 175/2016.

IL SEGRETARIO GENERALE N.Q.
DI RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Giuseppe Bartolilla

IL SINDACO
ON. CATENO DE LUCA

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per il Consiglio Comunale
Area competente: Area Amministrativa – Affari Generale – Servizi Sociali e Demografici
Responsabile: Il Segretario - Generale Dott. Giuseppe Bartorilla
Proponente: Il Sindaco - On. Cateno De Luca

COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 06/10/2025

Il Responsabile dell'Area
(Dott. G. Bartorilla)

Comportando la presente:

□ Prenotazione impegno n. _____

□ diminuzione di entrata;

□ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

□ altro/ _____

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, _____

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(Dott.ssa Angela La Torre)

E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo
COMUNE DI TAORMINA

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Verbale n. 29 del 17/10/2025	**Oggetto:** Parere su proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto: "COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

In data 17-10-2025 il Collegio dei Revisori dei Conti del Comune di Taormina, nominato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 71 del 02/11/2023 e reintegrato con deliberazione del c.c. n.31 del 29-08-2025, si è riunito con modalità telematica nelle persone dei signori:

Dott. Biondo Antonino (presidente)

Dott Manuele Filippo (componente)

Dott. Gallo Francesco (componente)

E
COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

per esprimere parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. a del Tuel, sulla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale avente ad oggetto " COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

L'organo di revisione presa visione della proposta come in oggetto, ricevuta tramite PEC in data 07/10/2025.

PREMESSO CHE:

- il Comune di Taormina intende procedere alla costituzione di una società per azioni denominata "EQUITA' URBANA S.P.A", con capitale sociale da esso interamente detenuto, il cui oggetto sociale sarà costituito da quanto elencato all'art. 4 dello schema di statuto oggetto di approvazione;
- con delibera consiliare n. 21 del 07/06/2025 è stata autorizzata la costituzione della Società per Azioni in *house providing* a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Taormina, denominata "EQUITA' URBANA S.P.A" ed è stato avviato l'iter di costituzione normativamente previsto dal D.LGS. 175/2016;
- con la deliberazione n. 209/2025 PASP, la Corte contabile siciliana ha espresso parere parzialmente negativo, ex art. 5 del D.lgs. 175/2016, ed ha evidenziato rilievi ed osservazioni sulla procedura di costituzione della società in oggetto;
- in data 12/09/2025 è stata richiesta dal Comune di Taormina apposita audizione al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale Siciliana per un confronto in merito

COMUNE DI TAORMINA E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MARRELE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo

agli adempimenti in capo al Comune di Taormina, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nella menzionata deliberazione n. 209/2025 PAPS;

- che, come indicato sulla proposta di delibera, tale audizione ha avuto utilmente luogo in data 24/09/2025, innanzi al Presidente della Sezione di controllo Dott. Paolo Peluffo ed ivi si sono esposte le motivazioni oggi poste a base della presente proposta di delibera;
- ai sensi dell'art. 5 punto 4 D.LGS. 175/2016, "*in caso di parere, in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente alla costituzione societaria è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni*";

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 229 del 06.10.2025, dichiarata immediatamente esecutiva nelle forme di legge, avente ad oggetto: "PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO";

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 5 punto 4 D.LGS. 175/2016 il Comune ha pubblicato la proposta di delibera con le motivazioni in data 07-10-2025 nel proprio sito internet come da nota del segretario comunale del 15-10-2025 con protocollo n. N.0051146/2025 con la quale si attesta:

"*che la deliberazione della giunta comunale n. 229 del 06/10/2025, avente ad oggetto: "proposta di deliberazione consiliare di costituzione della società per azioni a partecipazione interamente pubblica del comune di Taormina, denominata "equità urbana s.p.a.", per la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di*

COMUNE DI TAORMINA E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GRIZZO, Antonino Bisnda

gestione tributaria e patrimoniale dell'ente locale partecipante ex art. 52 n. 5 lett. b n. 3 del d. lgs. 446/1997, in continuità ed in prosecuzione alla precedente delibera del consiglio comunale n. 21 del 07/06/2025 autorizzativa della sua costituzione, tenuto conto della deliberazione n. 2019/2025 pasp della corte dei conti regionale siciliana, sezione di controllo", contenente le motivazioni dell'acquisizione societaria a fronte delle osservazioni della Corte dei conti contenute nella deliberazione n. 2019/2025, è stata pubblicata all'Albo on line del Comune di Taormina, numero registro Albo 2615 del 07/10/2025, in data 07/10/2025, oltre che sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", sottosezione "provvedimenti" – "provvedimenti dell'organo di indirizzo politico".

Per quanto sopra, l'Organo di Revisione, sulla base della documentazione esaminata, osserva quanto segue:

1. Sostenibilità finanziaria e costi del personale

La Corte dei conti nella delibera n. 209/2025 PASP ha rilevato che il PEF sottostima i costi del personale distaccato, in violazione dell'art. 23-bis del D.Lgs. 165/2001, poiché non contempla adeguatamente i costi che resteranno a carico della società (conseguenti al distacco, contributi, trattamento accessorio, oneri previdenziali, TFR). La Corte in base alle risposte istruttorie dell'Ente rileva che è stato specificato che i **costi per il personale in *distacco*** dal Comune **non** sono stati considerati tra i costi del personale indicati nei prospetti analitici trasmessi alla Sezione (prot. Cdc n. 5189 datata 11 luglio 2025) e, pertanto, lo sviluppo dei complessivi costi delle risorse umane indicati nel *Business Plan* e analiticamente descritti in sede istruttoria non riguarderebbe anche il personale in questione, **sulla base della supposizione che gli oneri non saranno sostenuti dal bilancio della società bensì dal Comune**.

Il Comune, nelle motivazioni addotte in seno alla proposta deliberativa in oggetto, sostiene quanto di seguito riportato:

*"…… essendo già ad Ottobre, le valutazioni sul 2025 appaiono superate, il dato fabbisognale (*di fabbisogno*) di quindici unità per la fase di start up e gli altri dati quantitativo – numerici, allo stesso titolo (fabbisogno complessivo), indicati per gli anni successivi, così come il relativo costo complessivo non subiranno alcuna variazione e ciò sia che la copertura del dato fabbisognale, (*di

E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051838/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDIA, PANCRAZIO GALLO, ANGELINA AIUTO
COMUNE DI TAORMINA

fabbisogno) *anno per anno indicato, avvenga tramite ricollocazione del personale in seguito a soppressione di posto, ovvero tramite nuove assunzioni. In altre parole ed a titolo esemplificativo: se passano 9 unità dell'ente locale in capo alla partecipata, in fase di start up, si assumeranno solo 6 persone, se ne passeranno 8 se ne assumeranno 7 e così via dicendo. Per il che, il dato di costo del personale indicato nel business plan in fase di start up e per gli anni successivi, a seguito l'assunto della Corte per il quale "il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in relazione alla fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale pubblico impresa privata, è testualmente previsto che l'onere economico debba essere posto a carico di quest'ultima (cfr. citato art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001). Tale esegesi è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471).", non subisce alcuna duplicazione, ne vieppiù determina proiezioni economico-finanziarie (non) idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria del business plan, atteso che, come si ripete, il costo che l'ente locale trasferirebbe alla partecipata per le unità ricollocate (a mero titolo esemplificativo 9) è lo stesso che la partecipata dovrebbe sostenere per il medesimo numero di unità che avrebbe dovuto assumere dall'esterno e che invece non assume(rebbe), proprio in ragione dell'esito positivo della procedura di ricollocazione e di conseguenza il costo totale dei dipendenti necessari per il corretto avvio della fase iniziale di Equità Urbana S.p.a. e per il suo regime, resterà invariato.*

Il Comune afferma che tali costi sono già inclusi nel PEF e che non vi sarà duplicazione di spesa, impegnandosi alla revisione della dotazione organica.

A tal riguardo, l'Ente ha trasmesso a questo Collegio dei revisori in data 14-10-2025, prot. n. 0050911/2025, una nota a firma del segretario generale del Comune di Taormina, Dott. Bartorilla Giuseppe, nella quale si riportano le tabelle dei costi del personale per le annualità 2025-2026-2027 e si specifica che:

Nella voce "costi del personale" del Piano economico-finanziario (PEF) viene riportato il fabbisogno massimo necessario per l'avvio della società e per il suo completo assestamento a regime. L'eventuale ricollocazione del personale comunale, da attuarsi tramite uno degli istituti previsti per legge, non incrementerà tale fabbisogno né determinerà duplicazioni di figure e/o di costi, poiché il personale comunale con idonee mansioni e qualifiche, in caso di ricollocazione,

COMUNE DI TAORMINA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDALE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo

ricoprirà il ruolo delle figure richieste nel PEF. Si tratta di una misura che comporta la progressiva riduzione delle eventuali assunzioni stimate.

La composizione completa del fabbisogno per il 2025 è pari a 15 unità: ipotizzando che tutte le unità del Servizio "Entrate Tributarie ed Extratributarie" del Comune saranno assegnate provvisoriamente alla società partecipata, le restanti 6 unità, necessarie per raggiungere il livello operativo iniziale, saranno selezionate attraverso nuove assunzioni, come già previsto nel piano operativo della New Co. Per l'anno 2026 e 2027 l'impostazione resta invariata: il personale comunale "distaccato" manterrà i propri ruoli funzionali, i 6 dipendenti assunti nel 2025 completeranno il passaggio contrattuale da tempo determinato a tempo indeterminato. Saranno previste ulteriori 3 nuove assunzioni nel 2026 e altre 4 nel 2027 per supportare l'espansione delle attività da 15 a 18 nel 2026 e fino a 22 unità nel 2027.

Anno 2025 – da settembre a dicembre

Costo del lavoro PEF = 148.725,00 €
*Costo personale comunale = (215.956*4)/12= 71.985,33 €*
Margine PEF = 148.725 - 71.985,33= 76.736,67 €

Anno 2026

Costo del lavoro PEF = 466.979 €
Costo personale comunale = 215.956 €
Margine PEF = 466.979 - 215.956= 251.023 €

Anno 2027

Costo del lavoro PEF = 622.620 €
Costo personale comunale = 215.956 €
Margine PEF = 622.620 - 215.956= 406.664 €

2. Forma societaria (S.p.A.) e durata

La Corte rileva che non sono state adeguatamente esplicitate le ragioni della scelta della forma S.p.A. e della durata trentennale *"La sua durata è determinata in anni 30, fino al 31 dicembre 2055 (art. 6 Statuto). Né l'atto deliberativo né la documentazione in allegato esplicitano le ragioni*

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: Filippo Manuela, Francesco Gallo, Antonino Rinaldo
COMUNE DI TAORMINA
E

sottese alla scelta, da un lato, per il modello societario nella forma della società per azioni e, dall'altro, per il periodo temporale lungo il quale dovrà svolgersi l'attività d'impresa".

Il Comune nelle motivazioni sostiene che la S.p.A. è ritenuta più trasparente e solida; la durata statutaria non implica affidamenti equivalenti. *La S.p.A. garantisce un assetto di governance più strutturato rispetto ad altre forme societarie: collegio sindacale e revisione obbligatorie, organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, regole di responsabilizzazione più incisive per gli amministratori. Sebbene anche le S.r.l. pubbliche siano soggette a controlli (art. 3, comma 4 TUSP), la S.p.A. Come già osservato nelle notazioni al punto 4.1, la durata trentennale prevista per Equità Urbana S.p.A. non si traduce, né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo operativo, in affidamenti di pari durata dei servizi di riscossione e degli altri previsti come scopo sociale. Si tratta di due dimensioni temporalmente distinte, ciascuna sorretta da finalità specifiche e non sovrapponibili. D'altro canto, la durata del contratto di servizio stipulato con il Comune di Taormina è fissata in tre anni, in piena coerenza con quanto stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. 201/2022.*

3. Garanzie a terzi (art. 4, comma 6, Statuto)

La Corte rileva che la previsione di garanzie a favore di terzi è incompatibile con la natura di società in house con oggetto sociale strumentale al perseguimento di finalità pubbliche. Il Comune, accogliendo integralmente il suddetto rilievo, propone la cancellazione della clausola e l'eliminazione del punto 6 dell'art. 4 dello statuto *"I rilievi della Corte si accolgono e l'art. 4 punto 6 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione integrale dall'articolo in commento dell'indicato punto".*

4. Durata societaria e affidamenti

La Corte richiama *alcune recenti segnalazioni dell'AGCM sulle criticità che potrebbero sorgere in ordine a modalità negoziali (tra cui, anche rinnovi e proroghe contrattuali) idonee a porre in essere affidamenti diretti di natura sostanzialmente indeterminata* ed evidenzia il possibile rischio di equivalenza tra durata statutaria e durata degli affidamenti.

L'Ente sottolinea che la durata statutaria è trentennale ma i contratti hanno una durata triennale nel rispetto del D.Lgs. 201/2022. *La differenziazione dei due orizzonti temporali risponde, dunque, a una logica complementare: la durata trentennale della società assicura la possibilità di pianificare*

E
COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDRE, FRANCESCO GALLO, Antonino Ricado

strategie di medio - lungo periodo, mentre la durata triennale del contratto di servizio è proporzionata all'entità e durata degli investimenti proposti e all'attuazione dei singoli contratti di servizio.

5. Direttore Generale

La Corte rileva l'incompatibilità tra l'incarico di Direttore Generale e quello di Segretario comunale.

La previsione concernente il possibile conferimento dell'incarico di Direttore Generale al Segretario del Comune di Taormina (art. 23 Statuto) non appare tenere conto del vincolo di esclusività del rapporto di servizio che lega il segretario comunale all'Ente, non conciliabile con la natura subordinata del rapporto d'impiego sottesa alla figura del Direttore generale nonché con l'ampiezza e la continuità delle prestazioni richieste a quest'ultimo, comportanti la piena responsabilità gestionale dell'azienda. Sotto altro profilo, essa è tale da poter cagionare una commistione di interessi tra soggetto controllante e controllato, incompatibile,

L'Ente locale, in accoglimento del suddetto rilievo, propone una modifica statutaria che esclude la possibilità che Segretario comunale possa assumere l'incarico di Direttore Generale della Società: *"così come l'art. 23 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione dal suo ultimo comma dell'espressione "l'incarico di Direttore Generale può essere conferito al Segretario del Comune...".*

6. Patrimoni destinati

Per la Corte suscita qualche profilo di perplessità, attesa la carenza di esemplificazioni ricavabili dal compendio documentale a corredo dell'atto deliberativo, la previsione circa la possibile costituzione di *patrimoni destinati a uno specifico affare* ai sensi dell'art. 2447-*bis* c.c. e seguenti (art. 12 *Statuto*), specialmente ricordando che la segregazione patrimoniale non dovrebbe ridondare in pregiudizio né al vincolo teleologico che connota lo svolgimento dell'attività della società in mano pubblica, né alle modalità di esercizio del necessario controllo analogo.

Il Comune accoglie integralmente il rilievo e propone l'eliminazione dell'art. 12 dello statuto che prevede i patrimoni destinati.

E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDALE, FRANCESCO GALLO, Antonino Sicilia
COMUNE DI TAORMINA

7. Compensi degli organi societari

La Corte rileva la mancanza di parametri certi per la determinazione e formalizzazione dei compensi in assenza del decreto ministeriale previsto dall'art. 11, comma 6 TUSP e in tal senso richiama gli orientamenti della magistratura contabile sul punto e segnatamente pone all'attenzione che, *per l'ipotesi di società costituite successivamente al 2013, sebbene non dovrebbe essere disconosciuta la remunerabilità dell'incarico di amministratore in una società controllata, neppure tuttavia, potrebbe essere attribuita all'amministrazione partecipante una totale discrezionalità nel fissare detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di contenimento della spesa che informa la disciplina vincolistica dettata dal legislatore. Occorre, pertanto, che sia comunque individuato un parametro di riferimento che consenta di quantificare la spesa nella misura strettamente necessaria (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/2024/FRG, referto su Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali e Sanitari, paragrafi 4.4.3 e ss.).* La Corte rammenta, altresì, che ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, le relative responsabilità, circa la determinazione dei suddetti compensi, sono rimesse agli organi del Comune e della Società nel rispetto della disciplina di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Il Comune, nelle motivazioni relative a tale punto, sottolinea che i compensi sono definiti secondo criteri prudenziali e coerenti con il PEF. In particolare, l'Ente riporta i compensi per Consiglio di Amministrazione e Direttore generale, determinati nel rispetto della normativa (in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione del decreto di cui all'art. 11, c. 6, TUSP, e considerata l'inapplicabilità del criterio transitorio di cui all'art. 4, c. 4, del d.l. 95/2012 alle società costituite dopo il 2013), secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, facendo riferimento ai compensi praticati nelle società partecipate già esistenti dell'Ente (benchmark intracomunale) e alla compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario del piano. Al Direttore Generale spetta una quota variabile di compenso, predeterminata ex ante. Tale quota è commisurata al conseguimento di obiettivi specifici, misurabili e coerenti con il PEF, e verrà corrisposta solo a consuntivo qualora gli obiettivi siano effettivamente raggiunti. Sarà condizione indispensabile che la società manifesti almeno un margine operativo lordo positivo. In assenza di tali condizioni, la quota variabile non è liquidabile.

COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDALE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo

Relativamente al trattamento economico degli organi diversi (collegio sindacale, revisore ed odv) il comune ribadisce che la stima effettuata è stata determinata nel rispetto dei limiti di legge, su benchmark di mercato considerando a parametro società partecipate che svolgono attività analoghe. A prescindere dalla scelta statutariamente consentita tra le diverse modalità di copertura della funzione (procedura selettiva, "distacco" o assegnazione provvisoria) – il profilo finanziario risulta neutro, giacché nella programmazione economico-finanziaria era già stato correttamente inserito tra i costi di governance, senza previsione di ulteriori costi per la partecipata e assicurando in ogni caso la coerenza con i principi sanciti dall'art. 23 - bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

8. Sede e costi immobiliari

La Corte rileva che il PEF non indica costi di locazione ma solo costi di gestione della sede della società, "*Infatti, da un lato, non sono state previste spese per immobilizzazioni materiali alla voce terreni e fabbricati (Business Plan, pagina 92-93) e, dall'altro lato, sono stati indicati costi per spese di gestione degli uffici, variabili tra euro 37.000 ed euro 44.000 all'anno, relativi a energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni (Business Plan, pagina 96), ma non anche per locazioni (nota istruttoria prot. Cdc n. 5348 del 21 luglio 2025 In proposito, il Comune ha esplicitato che «la sede sarà allocata presso locali comunali, coincidenti con la sede legale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per l'effetto, senza costi a carico della costituenda società» (nota prot. Cdc n. 5419 del 22 luglio 2025)*". "*Rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa i rapporti in merito all'uso dei locali di proprietà del socio pubblico, avvertendo sulla necessità di porre in essere gli accorgimenti idonei a scongiurare l'insorgere di costi diretti e indiretti a carico di quest'ultimo*".

Il Comune motiva chiarendo che la Società utilizzerà immobili comunali in concessione gratuita, sostenendo solo spese di gestione "*In relazione al punto in deduzione, giova osservare come il Business Plan non riporta voci di immobilizzazioni materiali per terreni e fabbricati in quanto, nella fase di avvio della costituenda società, non è prevista l'acquisizione né la costruzione di immobili da iscrivere all'attivo patrimoniale. La sede operativa sarà allocata in un immobile di proprietà comunale già esistente, che verrà destinato alla società mediante apposita convenzione di concessione, escludendo così la necessità di indicare costi di acquisto o di locazione. Ciò non significa, tuttavia, che siano stati sottovalutati gli oneri di funzionamento: al contrario, il Business Plan ha prudenzialmente inserito a carico della società tutte le spese di gestione ordinaria degli uffici, comprendenti energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni,*

E
COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDLE, FRANCESCO GALLO, Antonino Bisardi

quantificate in euro 19.000 per il primo anno di esercizio (2025) e destinate a stabilizzarsi in un intervallo tra euro 37.000 e 44.000 annui nei successivi esercizi, come dettagliato a pagina 96 del piano. Tali previsioni garantiscono che nessun onere occulto gravi sul bilancio comunale e che la rappresentazione economico-finanziaria della società risulti veritiera e attendibile".

9. Contratto di servizio e ricavi

La Corte rileva che la bozza contrattuale è priva di criteri precisi di determinazione del corrispettivo e di indicatori di performance, la carenza è stata integrata con l'analisi dei ricavi in sede di parere del Collegio dei revisori dei conti alla prima delibera consiliare; tuttavia, andrebbero inserite nel contratto di servizio da stipulare in forma analitica.

Il comune motiva sostenendo che il contratto è da definire in fase attuativa, con corrispettivi coerenti con il PEF e articolazione in quota fissa e variabile.

A tal riguardo, in data 14-10-2025, prot. n. 0050911/2025, il Comune di Taormina ha trasmesso a questo Collegio dei revisori una nota a firma del segretario generale, Dott. Bartorilla Giuseppe, nella quale si specifica che: *"Con riferimento ai ricavi non inclusi nel contratto di servizio, si ritiene opportuno precisare quanto segue. Il contratto di servizio trasmesso ed esaminato deve essere considerato come schema di riferimento che l'Amministrazione intende adottare; la mancanza degli importi è conseguenza del fatto che si tratta, allo stato, di una bozza strutturale e non di un contratto già sottoscritto. Tale impostazione risponde alla logica di una programmazione economico-finanziaria preliminare, fondata su dati di bilancio già disponibili".*

10. Controllo analogo e trasparenza

Secondo la Corte dei Conti è necessario garantire un effettivo controllo analogo da parte del Comune.
Il Comune deduce che si prevede il rispetto dell'art. 22 TUSP e la pubblicità degli atti.

Per quanto sopra, il Collegio rileva che il Comune ha recepito buona parte delle osservazioni della Corte dei Conti, migliorando la coerenza normativa e contabile della procedura oggetto della presente proposta di deliberazione, ed esprime le seguenti

RACCOMANDAZIONI

COMUNE DI TAORMINA E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GRZZO, Antonino Biondo

- predisporre un **regolamento operativo di controllo analogo**, con periodicità (es. report trimestrale/semestrale), contenuti minimi, soglie di scostamento che attivano interventi correttivi e audit;
- mantenere un **monitoraggio annuale costante** sull'andamento della società e sulla coerenza tra risultati effettivi e previsioni del PEF;
- presentare al Consiglio comunale, con cadenza almeno annuale, una **relazione comparativa** sui risultati economici e gestionali della società;
- adottare **criteri di prudenza finanziaria** per eventuali ulteriori conferimenti o ricapitalizzazioni, nel rispetto dell'art. 14 TUSP (divieto di soccorso finanziario);
- assicurare la **massima trasparenza pubblica** di tutti i rapporti economici tra Comune e la costituenda Società, pubblicando i dati sul sito istituzionale;
- definire report standardizzati e calendario (bilancio sociale, report operativo, ecc.);
- disciplinare le modalità che consentano all'Ente accesso e audit sui dati;
- stipulare una convenzione scritta di concessione di beni immobili in uso gratuito per la sede sociale ed operativa (durata, condizioni, responsabilità, eventuale canone simbolico o modalità di rimborso spese) e dichiarazione di idoneità e interesse pubblico per la concessione degli immobili;
- provvedere a una valutazione del valore economico del benefit dell'uso degli immobili e sua rappresentazione nella contabilità;
- nelle more di un decreto nazionale che fissi i compensi degli organi societari, motivare la relativa scelta con criteri di *proporzionalità e ragionevolezza* (benchmark, equilibrio con PEF);
- prevedere un protocollo/disciplina dei casi di distacco/commando che specifichi la copertura economica a carico della società e le ricadute sulla struttura organizzativa del comune;
- Nella stesura definitiva del contratto di servizio:
    - definire i criteri precisi di determinazione del corrispettivo e le modalità di calcolo del corrispettivo fisso e variabile;
    - clausole di revisione in caso di mutamenti normativi o economici imprevisti;

COMUNE DI TAORMINA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANDILE, PASQUALE ANTONINO BLANDO

- prevedere penalità in caso di inadempimenti;
- impegno contrattuale alla rendicontazione periodica e audit;

RICHIAMATO il D.Lgs. 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" ed in particolare:

- l'articolo 1, commi 1 e 2, che, nel disporre in merito alla costituzione, acquisizione e mantenimento di società da parte di amministrazioni pubbliche, prevede che le relative disposizioni debbano essere applicate "*... avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla realizzazione e riduzione della spesa pubblica.*";
- l'articolo 3, comma 1, che prevede che *"le amministrazioni pubbliche possano partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche informa cooperativa"*;
- l'articolo 4, commi 1 e 2, i quali prevedono, rispettivamente, che: *"Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società"* (10 comma); *"Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sol/o indicate ... ... "* ..... " (20 comma);
- l'articolo 4, comma 2, letto d), in base al quale le amministrazioni pubbliche possono detenere, anche in via indiretta, quote nelle società per l'autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- l'articolo 5, comma 1, il quale prevede che: "*l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni. Anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le*

COMUNE DI TAORMINA
E
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GRUZZO, Antonino Bleuso

ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate} , *nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa*";

RILEVATO CHE:

- la Società sarà costituita nella forma della società in *house providing*, ai sensi della D.Lgs. 175/2016 e pertanto, ai sensi dell'art. 16, deve prevedere:
  1. controllo analogo, ovvero la situazione in cui l'Amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata;
  2. attività prevalente, ovvero la situazione in cui oltre l'80% del fatturato della Società sia effettuato nello svolgimento dei compiti a esse affidati dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci;
  3. capitale interamente pubblico, ovvero la situazione in cui la totalità del capitale sociale è detenuto da enti pubblici con divieto di partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, né l'esercizio di un'influenza determinante sulla Società controllata;

RILEVATO, ALTRESI', CHE:

- il capitale sociale della costituenda SPA sarà al 100 % del Comune di Taormina;
- la società sarà soggetta a controllo analogo da parte dell'unico socio Comune di Taormina, salve successive adesioni di altri Enti locali, e svolgerà la sua attività esclusivamente nel territorio del comune e sulla base degli affidamenti effettuati dall' Ente socio;
- che la scelta di costituire la società per azioni di cui trattasi è prevista nella sezione strategica del Documento Unico di Programmazione 2025-2027, nel bilancio di previsione 2025/2027 e nel PIAO 2025/2027;

RICHIAMATO

COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GALLO, Ancestro Giorgio

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il parere espresso dal collegio dei revisori dei conti sull'iniziale proposta di deliberazione della costituzione della società in oggetto di cui al verbale n. 16 del 06-06-2025;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 78 del 09/12/2023 avente ad oggetto "Approvazione del bilancio di previsione esercizi finanziari 2024- 2026";
- la deliberazione di C.C. n°19 del 22.04.2024 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2023;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 01.12.2024 di approvazione del Documento Unico di Programmazione (DUP) 2025 – 2027;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 01.12.2024 di approvazione del bilancio di previsione 2025 - 2027, redatto secondo gli schemi armonizzati di cui al D.Lgs. 118/2011;
- la deliberazione di C.C. n°6 del 05.04.2025 di approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2024;

VISTI

- il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Responsabile d'Area, Segretario Comunale Dott. Bartorilla Giuseppe, in data 06/10/2025;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile dell'Ufficio Finanziario, dott.ssa Angela La Torre, in data 06/10/2025;

VISTI

- Il TUEL D.Lgs 267/2000;
- lo statuto comunale;
- il D. Lgs n. 118/2011;
- il D.lgs 175/2016;
- il D. lgs 446/1997;

Il Collegio dei Revisori dei Conti, in relazione alle proprie competenze ed ai sensi del D.Lgs. 267/2000,

ESPRIME

COMUNE DI TAORMINA
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0051834/2025 del 20/10/2025
Firmatario: FILIPPO MANUELE, FRANCESCO GALLO, Antonino Biondo

REGIONE SICILIANA

COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

PARERE FAVOREVOLE CON LE PRESCRIZIONI E LE RACCOMANDAZIONI come sopra elencate, riservandosi eventuali ulteriori valutazioni nell'esercizio delle funzioni di controllo attribuite a questo Organo di revisione;

INVITA

- il Consiglio Comunale e gli Organi Comunali competenti ad adottare ogni idonea misura volta alla riduzione e al contenimento dei costi della costituenda società, in particolare i costi di gestione legati agli Organi, sia di Amministrazione che di Controllo, a garantire il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità nello svolgimento dei servizi pubblici affidati, ed a monitorare costantemente l'affidabilità e l'attendibilità delle stime effettuate, allo scopo di preservare nel tempo l'equilibrio tra ricavi e costi, **stanti le rigide limitazioni imposte dall'art. 14 TUSP al socio pubblico con riguardo agli interventi di sostegno finanziario alle società partecipate in difficoltà, in virtù del principio di legalità finanziaria e del divieto di soccorso finanziario generalizzato;**
- a tenere conto di quanto sottolineato dalla Corte nella parte in cui osserva che ***"sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto della disciplina di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario";***
- ad osservare tutte le indicazioni ed osservazioni di cui alla delibera corte di conti n. 209/2025 PASP.

Li 17-10-2025

IL COLLEGIO DEI REVISORI

Dott. Antonino Biondo (presidente)

Dott. Filippo Manuele (componente)

Dott. Gallo Francesco (componente)

(*) documento firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Comune di Taormina

Registro Delibere N. 229 del 06/10/2025

ORIGINALE **DELIBERAZIONE**
DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

L'anno **duemilaventicinque** addì **sei** del mese di **ottobre** alle ore **17:30** e seguenti, nella casa comunale, si è riunita sotto la presidenza del Sindaco Cateno De Luca la giunta comunale.

Partecipa all'adunanza e provvede alla redazione del presente verbale il Segretario Comunale Giuseppe Bartorilla.

Nominativo	Titolo	Presente/Assente
CATENO DE LUCA	Sindaco	Si
GIUSEPPE STERRANTINO	Assessore	Si
ALESSANDRA CULLURA'	Assessore	Si
ANTONIO LO MONACO	Assessore	Si
MARIO QUATTROCCHI	Assessore	Si
JONATHAN SFERRA	Assessore	Si

PRESENTI: 6 **ASSENTI: 0**

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare la proposta sull'argomento in oggetto specificato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, ai sensi dell'art. 53 della legge 8 giugno 1990, n.142,recepito dalla L.R. n. 48/91, sulla proposta di deliberazione in oggetto hanno espresso :

il responsabile del servizio interessato , per la regolarità tecnica, parere **FAVOREVOLE**

il responsabile di ragioneria, per la regolarità contabile, parere **FAVOREVOLE**

Con voto unanime preso ed espresso nei modi e forme di legge;

DELIBERA

di approvare integralmente, la proposta di cui all'oggetto.

Con separata e unanime votazione, **all'unanimità**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto "immediatamente esecutivo" ai sensi della L.R. n. 44/91 e il presente verbale, dopo la lettura, si sottoscrive per conferma.

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per la Giunta Comunale
Area competente: Area Amministrativa – Affari Generale – Servizi Sociali e Demografici
Responsabile: Il Segretario Generale - Dott. Giuseppe Bartorilla
Proponente: Il Sindaco - On. Cateno De Luca

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

IL SINDACO

VISTA la delibera n. 21 del 07/06/2025, che deve intendersi qui ripetuta ed integralmente trascritta per brevità espositiva ed al cui contenuto si rinvia "*per relationem*" anche ai fini dell'assolvimento del compendio motivazionale della presente delibera, con la quale è stata autorizzata la costituzione della Società per Azioni in house providing a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Taormina, denominata "EQUITA' URBANA S.P.A" ed è stato avviato l'iter di costituzione normativamente previsto dal D.LGS. 175/2016;

PRESO ATTO, in particolare, della deliberazione n. 209/2025 PASP della Corte contabile siciliana, allegata alla presente delibera, contenente il parere, ex art. 5 del D.lgs. 175/2016;

- rilevato, come, "*in caso di parere, in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente alla costituzione societaria è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni* (art. 5 punto 4 D.LGS. 175/2016)";

OSSERVATO

con riferimento alle deduzioni contenute nella deliberazione della Corte dei Conti di cui sopra e rispetto agli oneri motivazionali ex art. 5 del D.LGS. 175/2016, quanto segue.

Rispetto al primo dei prescritti oneri motivazionali per la costituzione della partecipata **(art. 5 TUSP): "*ragioni e finalità della scelta per il perseguimento dei propri scopi istituzionali,*"** la Corte, premessa l'affermazione che "*L'atto*

deliberativo trasmesso alla Sezione di controllo è corredato da una Relazione recante i diversi singoli passaggi logici in cui, in linea generale, occorre articolare la motivazione analitica imposta dall'art. 5 del TUSP, quale onere gravante sull'Amministrazione interessata all'operazione", dopo ampia disamina, ha concluso ***con valutazione positiva:*** *"In definitiva, la citata Relazione illustra con ampiezza di elementi descrittivi e informativi il complesso delle circostanze di fatto e le valutazioni circa le fondamentali esigenze dell'azione amministrativa da soddisfare, con ciò assolvendo all'onere di motivazione circa le "ragioni e le finalità" sottese all'atto deliberativo all'esame."*

Stessa prognosi positiva la Corte ha pronunciato per il secondo tra gli oneri motivazionali: ***"convenienza economica della scelta, anche in rapporto alla gestione diretta o esternalizzata del servizio, e compatibilità con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa."*** Anche qui, dopo aver premesso che *"La direzione verso cui devono essere orientati gli imprescindibili oneri motivazionali si muove nel senso della necessaria esternazione dei presupposti che abbiano determinato l'amministrazione a selezionare – specialmente sotto il profilo della* ***convenienza economica*** *– la soluzione della costituzione della società in luogo della gestione diretta del servizio pubblico o dell'attività strumentale oppure della sua esternalizzazione in affidamento ad altri soggetti presenti sul mercato."*, ha chiosato: *"Conclusivamente sul punto, la Relazione in esame pone a raffronto gli alternativi modelli gestionali (gestione diretta e ricorso al mercato), illustrando i diversi fattori che, nella recente esperienza dell'azione amministrativa del Comune di Taormina, hanno condotto a risultati non soddisfacenti sotto il profilo dell'efficienza, efficacia ed economicità della complessiva gestione del ciclo delle proprie entrate. L'Ente descrive gli elementi essenziali che, nella scelta per il modello in house, sono volti al conveniente perseguimento dei propri interessi strategici, attraverso la previsione di un complessivo miglioramento della performance di accertamento, riscossione e rapporto con il contribuente, con ciò assolvendo – per tali aspetti – agli oneri motivazionali minimi richiesti dall'art. 5 del TUSP."*

Con riguardo alla "**sostenibilità finanziaria in senso oggettivo,**" la Corte, dopo aver dato atto che: *"L'atto deliberativo del Comune di Taormina pervenuto alla Sezione è corredato da un Business Plan contenente al suo interno anche il Piano Economico-Finanziario (PEF)"* ed ancora *"Quanto al profilo delle previsioni finanziarie, il PEF propone un'****analisi degli investimenti*** *occorrenti ai fini dell'operazione societaria, a decorrere dal 2025 e con una proiezione nel primo quinquennio di attività (Business Plan, paragrafo 6.1. - Analisi degli Investimenti e Assumption). In particolare, è partitamente descritto il costo e la natura degli investimenti materiali e immateriali per consolidare la base patrimoniale, ponendo in evidenza la maggiore concentrazione nella fase di start-up (2025) e l'andamento decrescente nel quinquennio. È, altresì, indicato – attraverso l'analisi dei diversi costi nel relativo periodo – che il capitale sociale, conferito dal Comune di Taormina nella misura di*

euro 500.000, sarà in grado di offrire copertura al ciclo iniziale degli investimenti senza necessità di ricorso all'indebitamento. Il PEF si sofferma sulla descrizione delle componenti fondamentali delle previsioni economiche-finanziarie del piano di bilancio nel primo quinquennio di attività (Business Plan, paragrafi da 6.2 a 6.6), strutturando le stime dei costi (fissi e variabili) e dei ricavi del conto economico, delle attività e passività dello stato patrimoniale e dei flussi del rendiconto finanziario, con un particolare focus sul Margine Operativo Lordo (MOL), sul Risultato Operativo (EBIT) e sul cash flow annuale" e dopo avere continuato tratteggiando ulteriori valutazioni desunte dal Pef in termini di sua tenuta sostanziale e finanziaria, ha, rilevato in termini critici e cosi', limitatamente al punto di cui infra, pronunciato parere parzialmente negativo la seguente circostanza: *"Come rilevato nel corpo del presente parere (supra, § 7.6.2.2.), il vigente contesto normativo (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001), interpretato anche alla luce della giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471), non supporta la fondatezza dell'assunto espresso dal Comune sull'assenza di costi a carico della costituenda società per l'assegnazione temporanea del proprio personale dipendente nella fase di avvio delle attività. Da tale errata supposizione consegue che le stime circa il fabbisogno del personale nel periodo di start-up e i corrispondenti profili di costo non sembrano poggiare su proiezioni economico-finanziarie idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria."*

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. L'assunto e la statuizione che ne è conseguita, adeguatamente valorizzati dall'Ente Locale, sono e saranno superati dal comune di Taormina, in siffatta sede di analitica motivazione, in conseguenza del parere di non conformità reso limitatamente al punto in questione, in forza delle seguenti considerazioni: Si trascrive dal PEF: "*Nel 2025, sono programmati, in fase di avvio, quindici dipendenti. L'assunzione del personale è ipotizzata entro il mese di settembre con contratti a tempo determinato, in coerenza con le agevolazioni normative previste per la fase di start-up e con la modulazione del part-time definita nel modello originario. Tale fabbisogno, che deve intendersi come fabbisogno massimo, è rapportato al numero di ore lavorative stimate precedentemente."* Al netto della circostanza, che, ormai, essendo già ad Ottobre, le valutazioni sul 2025 appaiono superate, il dato fabbisognale di quindici unità per la fase di start up e gli altri dati quantitativo – numerici, allo stesso titolo (fabbisogno complessivo), indicati per gli anni successivi, così come il relativo costo complessivo non subiranno alcuna variazione e ciò sia che la copertura del dato fabbisognale, anno per anno indicato, avvenga tramite ricollocazione del personale in seguito a soppressione di posto, ovvero tramite nuove assunzioni. In altre parole ed a titolo esemplificativo: se passano 9 unità dell'ente locale in capo alla partecipata, in fase di start up, si assumeranno solo 6 persone, se ne passeranno 8 se ne assumeranno 7 e così via dicendo. Per il che, il dato di costo del personale indicato nel business plan in fase di start up e per gli

anni successivi, a seguire l'assunto della Corte per il quale *"il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in relazione alla fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale pubblico a impresa privata, è testualmente previsto che l'onere economico debba essere posto a carico di quest'ultima (cfr. citato art. 23-bis, comma 7 del d.lgs. n. 165 del 2001). Tale esegesi è suffragata dalla giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471)."*, non subisce alcuna duplicazione, ne vieppiù determina proiezioni economico-finanziarie (non) idonee a soddisfare i requisiti di affidabilità e attendibilità, in pregiudizio al parametro della sostenibilità finanziaria del business plan, atteso che, come si ripete, il costo che l'ente locale trasferirebbe alla partecipata per le unità ricollocate (a mero titolo esemplificativo 9) è lo stesso che la partecipata dovrebbe sostenere per il medesimo numero di unità che avrebbe dovuto assumere dall'esterno e che invece non assume(rebbe), proprio in ragione dell'esito positivo della procedura di ricollocazione e di conseguenza il costo totale dei dipendenti necessari per il corretto avvio della fase iniziale di Equità Urbana S.p.a. e per il suo regime, resterà invariato.

A tale ultimo riguardo, si osserva, come, il Comune di Taormina, con decorrenza 01/01/2026, nell'ambito della rideterminazione della propria dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale, tenuto conto del venir meno delle sanzioni accessorie scaturienti dalla dichiarazione dello stato di dissesto finanziario ed incidenti sulle capacità assunzionali in capo a questo Ente locale, potra' avviare l'iter amministrativo finalizzato alla corretta ricollocazione del personale in forza, senza alcuna duplicazione di costi.

Positiva anche la valutazione prognostica sul quarto degli oneri motivazionali "sostenibilità finanziaria in senso soggettivo", onere pienamente assolto e lo stesso dicasi per il quinto profilo motivazionale "Assenza di contrasto con le norme dei Trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese."

Rispetto alla parte dispositiva del deliberato con la quale la Corte sottolinea ed attenziona *"talune osservazioni che sottopone all'attenzione del Comune di Taormina ai fini delle proprie eventuali future determinazioni (in particolare, §§ 4.1., 4.4.7.1., 4.4.7.2., 4.4.7.3., 7.6.1.1., 7.6.1.2., 7.6.1.3., 7.6.2.1., 7.6.3., 7.6.4., 10.1., 10.2. e 10.3.)"*, preso atto delle raccomandazioni di "moral suasion" e coerenza contabile-normativa contenute nel deliberato si osserva ulteriormente.

A) La Corte: 4.1*"Per il costituendo soggetto giuridico denominato "Equità Urbana" è stata prevista la forma della società per azioni (art. 1 Statuto), con capitale sociale di euro 500.000 (art. 8 Statuto), superiore al minimo legale richiesto dall'art. 2327 c.c., nel rispetto del vincolo tipologico imposto dalla disciplina speciale sulle società a partecipazione pubblica (art. 3, comma 1, TUSP: «Le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società,*

anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, anche in forma cooperativa»).
La sua durata è determinata in anni 30, fino al 31 dicembre 2055 (art. 6 Statuto).
Né l'atto deliberativo né la documentazione in allegato esplicitano le ragioni sottese alla scelta, da un lato, per il modello societario nella forma della società per azioni e, dall'altro, per il periodo temporale lungo il quale dovrà svolgersi l'attività d'impresa.
Ponendosi sulla medesima linea delle analoghe osservazioni – non ostative all'espressione del parere di conformità – formulate dalla magistratura contabile nell'esercizio della funzione (SS.RR. delib. n. 5/2024/PASP), questo Collegio rammenta che gli aspetti fondamentali delle scelte negoziali adottate dall'amministrazione, anche con riferimento alla forma societaria e alla durata, dovrebbero trovare idonea esternazione al fine di indicarne la coerenza rispetto alle specifiche finalità perseguite e alle attività costituenti l'oggetto sociale."
MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. La decisione di costituire la società in house sotto forma di S.p.A. è stata assunta in considerazione dei requisiti di trasparenza, solidità patrimoniale e adeguatezza gestionale che tale modello assicura. In particolare, la riscossione delle entrate tributarie ed extratributarie rappresenta un'attività di natura strategica e sensibile, che esige un presidio stringente di legalità e affidabilità verso i cittadini.
La S.p.A. garantisce un assetto di governance più strutturato rispetto ad altre forme societarie: collegio sindacale e revisione obbligatoria, organismo di vigilanza ex D.Lgs. 231/2001, regole di responsabilizzazione più incisive per gli amministratori. Sebbene anche le S.r.l. pubbliche siano soggette a controlli (art. 3, comma 2, TUSP), la S.p.A. assicura la costanza e la formalizzazione di tali presidi, rafforzando il controllo e la trasparenza dell'amministrazione e garantendo l'allineamento permanente agli obiettivi di policy fiscale e di equità sociale. La scelta della forma giuridica risponde al requisito di cui all'art. 5 TUSP, in quanto strumentale al perseguimento dell'interesse pubblico, in coerenza con i principi di buon andamento e trasparenza amministrativa.
Un ulteriore elemento dirimente è di natura patrimoniale ed economico-finanziaria: il capitale iniziale di € 500.000,00 superiore al minimo legale di cui all'art. 2327 c.c., non risponde a una logica meramente formale, ma rappresenta una traduzione concreta del principio di adeguatezza patrimoniale. La giurisprudenza consolidata e numerosi pronunciamenti delle sezioni regionali della Corte dei Conti hanno chiarito che il capitale minimo legale costituisce solo una soglia formale, e che le società pubbliche devono invece dimostrare, già in fase costitutiva, che il capitale sottoscritto e versato sia proporzionato agli obiettivi del progetto imprenditoriale, al ciclo economico dell'attività ed ai rischi connessi alla gestione.
Inoltre, il Testo Unico sulle partecipazioni pubbliche (d.lgs. 175/2016) subordina l'affidamento diretto in house alla dimostrazione di sostenibilità economico-

finanziaria e tutela dell'erario pubblico. In quest'ottica, la dotazione patrimoniale iniziale prevista per *Equità Urbana s.p.a.* è stata calibrata in base al fabbisogno economico della fase di avvio ed include anche un margine prudenziale a presidio di eventuali scostamenti.

La scelta è stata modulata, quindi, sul fabbisogno di liquidità del Business Plan, assicurando l'equilibrio tra WACC e TIR, la copertura degli investimenti di start-up e del capitale circolante e la predisposizione di un margine prudenziale per eventuali scostamenti.

In coerenza con questa impostazione, lo statuto prevede una durata trentennale. La durata sociale non determina alcuna automatica correlazione con la durata degli affidamenti, che rimangono oggetto di autonome determinazioni contrattuali. La missione strategica della società resta il contrasto all'evasione, la stabilizzazione dei flussi di entrata e il consolidamento delle basi fiscali dell'ente. La gestione integrata del ciclo delle entrate tramite una società in house consente di ridurre la frammentazione degli affidamenti, accrescere la compliance fiscale, creare un'unica banca dati del contribuente e rafforzare l'equità e la sostenibilità dei servizi pubblici offerti alla collettività.

In sintesi, la forma della S.p.A. con capitale adeguato e durata trentennale costituisce la soluzione più coerente e funzionale per assicurare legalità, efficienza e continuità alla gestione delle entrate locali, in piena conformità con il quadro normativo, per come, per inciso, rilevato dalla stessa Corte.

B) La Corte: 4.4.7.1 In primo luogo, potrebbe presentarsi estranea alla natura esclusiva delle attività puntualmente descritte nell'oggetto sociale (che, come già indicato, sono strettamente strumentali alle funzioni fondamentali dell'ente) la possibilità – prevista dall'art. 4, comma 6, dello Statuto – che la società conceda «fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie reali, anche a favore di terzi, società od enti controllate e/o collegate per le obbligazioni connesse allo svolgimento dell'attività sociale», sebbene essa sia descritta come esercitabile «in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale». Nell'assenza di esemplificazioni ricavabili dal complesso della documentazione pervenuta, non appare immediatamente intellegibile la ragione per la quale – al di fuori delle 15 obbligazioni contratte nell'interesse della società e per il perseguimento delle proprie finalità – il patrimonio sociale potrebbe essere esposto a eventuali pregiudizi allo scopo di fornire garanzia all'adempimento di obbligazioni di indeterminati soggetti terzi e al verificarsi di circostanze genericamente connesse all'attività sociale.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. I rilievi della Corte si accolgono e l'art. 4 punto 6 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione integrale dall'articolo in commento dell'indicato punto.

C) La Corte: 4.4.7.3. Si rileva infine che, in linea generale, la previsione di una durata pluriennale della società deputata allo svolgimento esclusivo di attività stru-

mentali all'ente pubblico non costituisce base giuridica atta a legittimare – per ciò solo – affidamenti di pari lunghezza.
In proposito, il Collegio si limita a richiamare alcune recenti segnalazioni dell'AGCM sulle criticità che potrebbero sorgere in ordine a modalità negoziali (tra cui, anche rinnovi e proroghe contrattuali) idonee a porre in essere affidamenti diretti di natura sostanzialmente indeterminata (AS2084 del 30 maggio 2024 "Comune di Torino - Ricognizione SPL 2024"; AS1945 del 5 dicembre 2024 "Comune di Chieti - Rinnovo affidamento in house del servizio di riscossione tributi").

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. Come già osservato nelle notazioni al punto 4.1, la durata trentennale prevista per Equità Urbana S.p.A. non si traduce, né sotto il profilo giuridico, né sotto il profilo operativo, in affidamenti di pari durata dei servizi di riscossione e degli altri previsti come scopo sociale. Si tratta di due dimensioni temporalmente distinte, ciascuna sorretta da finalità specifiche e non sovrapponibili.

Lo Statuto della società, all'articolo 6, stabilisce una durata di trent'anni, con scadenza fissata al 31 dicembre 2055. La scelta di un termine trentennale altro non e' che una valutazione statutaria che può offrire vantaggi strategici e una maggiore stabilità e non riflette, in alcun modo, una logica di rinnovo o proroga automatici di servizi.

D'altro canto, la durata del contratto di servizio stipulato con il Comune di Taormina è fissata in tre anni, in piena coerenza con quanto stabilito dall'articolo 19 del d.lgs. 201/2022. Tale norma impone che la durata dell'affidamento sia proporzionata agli investimenti previsti e comunque non ecceda il periodo necessario per il loro ammortamento, con un limite di cinque anni per le società in house non a rete, fatta salva opportuna motivazione. L'orizzonte triennale individuato riflette un equilibrio attento tra sostenibilità finanziaria e tutela della concorrenza, conformemente al quadro normativo vigente. La differenziazione dei due orizzonti temporali risponde, dunque, a una logica complementare: la durata trentennale della società assicura la possibilità di pianificare strategie di medio - lungo periodo, mentre la durata triennale del contratto di servizio è proporzionata all'entità e durata degli investimenti proposti senza ledere l'eventuale e futuro ricorso al mercato in piena coerenza con gli inviti di moral suasion della Corte, anche nel solco delle richiamate segnalazioni dell'AGCM.

D) La Corte: 7.6.1.1. Innanzitutto, il Comune ha spiegato (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025) che l'importo per spese di governance – stimati secondo valori massimi prudenziali – include i compensi sia per il consiglio di amministrazione sia per il Direttore generale e che, in ordine a tale ultima figura, l'art. 23 dello Statuto

autorizza il conferimento dell'incarico anche al personale alle dipendenze del Comune attraverso l'istituto del distacco. Secondo la prospettazione del Comune, tale opzione – ove effettivamente esercitata – escluderebbe che i costi siano posti a carico della società. Al di là del nomen iuris utilizzato ("distacco temporaneo") per connotare l'impiego da parte della società del personale dipendente dall'Ente, il Collegio osserva che, invero, il vigente contesto normativo non supporta la fondatezza di tale assunto poiché, in relazione alla fattispecie dell'assegnazione temporanea di personale pubblico a impresa privata, è testualmente previsto che l'onere economico debba essere posto a carico di quest'ultima (art. 23-bis, comma 7, del d.lgs. n. 165 del 2001: «Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime»). In tal senso si è espressa anche la giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. IV, Civ., ordinanza 15 gennaio 2024, n. 1471) nell'esegesi prospettata circa l'istituto in esame, che ha condotto all'enucleazione dei seguenti elementi di specificità rispetto al «comando classico perché:

1. occorre un protocollo di intesa tra le parti;

2. richiede l'esistenza di specifici progetti di interesse specifico dell'amministrazione (comandante ma anche comandataria);

3. è previsto che l'onere economico cada sul comandatario (cosa normale nel comando tra PP.AA.), anche nel caso di assegnazione temporanea a imprese private (qualificate come "imprese destinatarie").

Ad ogni modo, si prende atto che ne sia stata comunque effettuata una stima all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la scelta della figura entro il perimetro delle possibili opzioni indicate dallo Statuto (selezione tramite procedura di evidenza pubblica, comando o distacco) e circa la corresponsione del trattamento economico nel rispetto della disciplina contrattuale di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

Riguardo alle disposizioni statutarie sull'incarico di Direttore generale, si rinvia alle ulteriori considerazioni contenute nel presente parere in ordine ai profili differenti dai costi (infra, § 10.3.).

10.3. La previsione concernente il possibile conferimento dell'incarico di Direttore Generale al Segretario del Comune di Taormina (art. 23 Statuto) non appare tene-

re conto del vincolo di esclusività del rapporto di servizio che lega il segretario comunale all'Ente, non conciliabile con la natura subordinata del rapporto d'impiego sottesa alla figura del Direttore generale nonché con l'ampiezza e la continuità delle prestazioni richieste a quest'ultimo, comportanti la piena responsabilità gestionale dell'azienda. Sotto altro profilo, essa è tale da poter cagionare una commistione di interessi tra soggetto controllante e controllato, incompatibile, da un lato, con la partecipazione del segretario comunale all'organizzazione del sistema dei controlli interni (art. 147, comma 4, del TUEL), che coinvolgono anche la sfera delle società partecipate (art. 147-quater del TUEL), e, dall'altro, con le disposizioni in materia di inconferibilità di incarichi. A tal proposito, si richiama l'art. 9, comma 1, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 a norma del quale: «Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, che comportano poteri di vigilanza o controllo sulle attività svolte dagli enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione che conferisce l'incarico, sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dall'amministrazione o ente pubblico che conferisce l'incarico».

7.6.1.2. In relazione agli organi diversi dal consiglio di amministrazione e dal Direttore generale, il Comune ha dichiarato che essi sono stati determinati «secondo le normali medie di mercato degli enti locali e delle società partecipate e comunque nel rispetto delle norme vigenti, sempre avendo riguardo alla circostanza che trattandosi di un business plan previsionale, la stima deve intendersi l'indicazione massima prudenziale, e come tale, suscettibile di quantificazioni in misura inferiore, che, dunque, libererebbero risorse a vantaggio della partecipata» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025). Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto della disciplina di settore e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

7.6.1.3. In relazione ai compensi per il consiglio di amministrazione, il Comune ha esplicitato che «[i]l calcolo dei compensi spettanti ai componenti del CdA è stato effettuato in relazione all'art. 11, comma 6, del D.lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica – TUSP) e nei limiti di cui all'art. 20 della legge regionale siciliana 16/12/2008 n. 22 e successive modifiche ed integrazioni» (nota prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025).

Il Comune indica a parametro l'art. 20 della legge regionale n. 22 del 2008, rubricato Compensi dei componenti degli organi delle società partecipate da enti locali, per il quale: «Nelle aziende, negli enti e nelle società a totale partecipazione di comuni o province regionali, il compenso lordo annuale, omnicomprensivo, attribuito al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può

essere superiore rispettivamente al 70 per cento ed al 40 per cento delle indennità spettanti al sindaco del comune con maggiore popolazione o al presidente della provincia».

Invero, il Collegio rileva che successivamente a tale norma è intervenuto l'art. 4, comma 2, della legge regionale 11 maggio 2011, n. 7, che ha posto la seguente disciplina: «Alle società a partecipazione maggioritaria o totale degli enti locali e delle provincie regionali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 725, 726, 727, 728 e 729 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche ed integrazioni e, a decorrere dal 1° gennaio 2011, i relativi compensi sono ridotti nella misura del 40 per cento». L'art. 28 del TUSP ha, tuttavia, disposto l'abrogazione dei citati commi da 725 a 729, determinando il venir meno del parametro di riferimento individuato dalla disciplina regionale attraverso il rinvio dinamico a quella statale.

Allo stato attuale, la materia in questione attiene inequivocabilmente alla competenza esclusiva dello Stato in quanto ricadente nell'ambito dell'ordinamento civile ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. l, Cost. (cfr. Corte costituzionale, sentenza n. 197 del 2024).

Rimandando alle brevi considerazioni circa la costituzione dell'organo amministrativo presenti nello Statuto (infra, § 10.2.), in questa sede si osserva che, in merito al profilo vincolistico dei compensi degli amministratori delle società a controllo pubblico di cui all'art. 11, commi 6 e 7, del TUSP, è noto che, in mancanza del decreto ministeriale che avrebbe dovuto regolamentare la specifica materia, alla fattispecie della costituzione di nuove società non potrebbe applicarsi la norma transitoria che cristallizza la remunerazione 32

– quale tetto massimo – nella misura dell'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013 (art. 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 95 del 2012).

In proposito, il Collegio richiama gli orientamenti della magistratura contabile sul punto e segnatamente pone all'attenzione che, per l'ipotesi di società costituite successivamente al 2013, sebbene non dovrebbe essere disconosciuta la remunerabilità dell'incarico di amministratore in una società controllata, neppure, tuttavia, potrebbe essere attribuita all'amministrazione partecipante una totale discrezionalità nel fissare detto compenso, posto che tale libertà verrebbe a confliggere con la ratio di contenimento della spesa che informa la disciplina vincolistica dettata dal legislatore. Occorre, pertanto, che sia comunque individuato un parametro di riferimento che consenta di quantificare la spesa nella misura strettamente necessaria (in tal senso, cfr. Sezione delle autonomie, deliberazione n. 10/2024/FRG, referto su Gli organismi partecipati dagli Enti territoriali e Sanitari, paragrafi 4.4.3 e ss.).

Anche in questo caso, il Collegio prende atto della stima effettuata all'interno dei costi indicati nel Conto economico. Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, si osserva che sono rimesse alla responsabilità degli organi

del Comune e della società le future determinazioni circa la corresponsione dei compensi nel rispetto della disciplina di settore, degli orientamenti della magistratura contabile e dei costi stimati ai fini del conseguimento dell'equilibrio economico-finanziario.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. I punti 7.6.1.1, 10.3, 7.6.1.2, e 7.6.1.3, sono connessi.

Preliminarmente, occorre fornire un chiarimento circa la portata della nota comunale prot. Cdc n. 5291 del 17 luglio 2025.

Con tale nota non si intendeva affermare – né direttamente né indirettamente – che l'eventuale conferimento dell'incarico di Direttore generale mediante l'istituto del "distacco" escluderebbe la riferibilità dei relativi oneri alla società partecipata.

La ratio della precisazione era, piuttosto, evidenziare che il Piano Economico-Finanziario (PEF), **ed in particolare la tabella di pag. 97, paragrafo 6.2 ("Scomposizione ricavi e costi"), contemplava già i costi riconducibili all'intera Governance, includendovi sia i compensi spettanti al Consiglio di amministrazione, sia quelli afferenti alla figura del Direttore generale. Pertanto, l'eventuale opzione organizzativa di procedere all'assegnazione provvisoria di personale comunale presso la società non avrebbe l'effetto di mantenere l'onere economico sul bilancio del Comune o sottrarlo alla competenza della società, bensì costituisce una mera modalità attuativa di un costo già preventivamente allocato e contabilizzato nel PEF a carico della partecipata.**

Ne consegue che – a prescindere dalla scelta statutariamente consentita tra le diverse modalità di copertura della funzione (procedura selettiva, "distacco" o assegnazione provvisoria) – il profilo finanziario risulta neutro, giacché nella programmazione economico-finanziaria era già stato correttamente inserito tra i costi di governance, senza previsione di ulteriori costi per la partecipata e assicurando in ogni caso la coerenza con i principi sanciti dall'art. 23 - bis, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001.

La precisazione si rende necessaria al solo fine di fugare ogni possibile equivoco interpretativo: nella nota prodotta non si è mai inteso prospettare una sottrazione della spesa alla società in house, bensì confermare che la stessa spesa, qualunque sia la modalità di conferimento dell'incarico, rimane integralmente a carico della partecipata e già iscritta e ricompresa nella relativa pianificazione economica.

Spese amministrative e generali		Fisse/variabile	2025	2026	2027	2028	2029
Governance	€	COSTO FISSO	90.000	140.000	140.000	140.000	140.000

Figura Pag. 97 del Business Plan

In particolare, si riportano i compensi per Consiglio di Amministrazione e Direttore generale, determinati nel rispetto della normativa (in attesa del perfezionamento dell'iter di adozione del decreto di cui all'art. 11, c. 6, TUSP, e

considerata l'inapplicabilità del criterio transitorio di cui all'art. 4, c. 4, del d.l. 95/2012 alle società costituite dopo il 2013), secondo canoni di ragionevolezza e proporzionalità, facendo riferimento ai compensi praticati nelle società partecipate già esistenti dell'Ente (benchmark intracomunale) e alla compatibilità con l'equilibrio economico-finanziario del piano. Al Direttore Generale spetta una quota variabile di compenso, predeterminata ex ante. Tale quota è commisurata al conseguimento di obiettivi specifici, misurabili e coerenti con il PEF, e verrà corrisposta solo a consuntivo qualora gli obiettivi siano effettivamente raggiunti. Sara' condizione indispensabile che la società manifesti almeno un margine operativo lordo positivo. In assenza di tali condizioni, la quota variabile non è liquidabile.

Relativamente al trattamento economico degli organi diversi (collegio sindacale, revisore ed odv) si ribadisce che la stima effettuata è stata determinata nel rispetto dei limiti di legge, su benchmark di mercato considerando a parametro società partecipate che svolgono attività analoghe.

F) La Corte: 7.6.3. La Sezione ha espresso al Comune di Taormina l'esigenza di acquisire specifici elementi di informazione in ordine ai costi pertinenti alla futura sede della costituenda società. Infatti, da un lato, non sono state previste spese per immobilizzazioni materiali alla voce terreni e fabbricati (Business Plan, pagina 92-93) e, dall'altro lato, sono stati indicati costi per spese di gestione degli uffici, variabili tra euro 37.000 ed euro 44.000 all'anno, relativi a energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni (Business Plan, pagina 96), ma non anche per locazioni (nota istruttoria prot. Cdc n. 5348 del 21 luglio 2025).
In proposito, il Comune ha esplicitato che «la sede sarà allocata presso locali comunali, coincidenti con la sede legale, come indicato all'art. 2 dello Statuto, per l'effetto, senza costi a carico della costituenda società» (nota prot. Cdc n. 5419 del 22 luglio 2025).
Nel prendere atto della stima dei costi di gestione effettuata nel Conto economico, il Collegio osserva che, ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, rimangono comunque rimesse alla responsabilità degli organi del Comune e della società le future determinazioni circa i rapporti in merito all'uso dei locali di proprietà del socio pubblico, avvertendo sulla necessità di porre in essere gli accorgimenti idonei a scongiurare l'insorgere di costi diretti e indiretti a carico di quest'ultimo.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. In relazione al punto in deduzione, giova osservare come il Business Plan non riporta voci di immobilizzazioni materiali per terreni e fabbricati in quanto, nella fase di avvio della costituenda società, non è prevista l'acquisizione né la costruzione di immobili da iscrivere all'attivo patrimoniale. La sede operativa sarà allocata in un immobile di proprietà comunale già esistente, che verrà destinato alla società mediante ap-

posita convenzione di concessione, escludendo così la necessità di indicare costi di acquisto o di locazione. Ciò non significa, tuttavia, che siano stati sottovalutati gli oneri di funzionamento: al contrario, il Business Plan ha prudenzialmente inserito a carico della società tutte le spese di gestione ordinaria degli uffici, comprendenti energia, assicurazioni, pulizie e manutenzioni, quantificate in euro 19.000 per il primo anno di esercizio (2025) e destinate a stabilizzarsi in un intervallo tra euro 37.000 e 44.000 annui nei successivi esercizi, come dettagliato a pagina 96 del piano. Tali previsioni garantiscono che nessun onere occulto gravi sul bilancio comunale e che la rappresentazione economico-finanziaria della società risulti veritiera e attendibile.

Si tratta inoltre di una soluzione conforme a prassi già consolidate in altri enti locali, che destinano immobili del proprio patrimonio disponibile alle società in house o alle aziende speciali per lo svolgimento delle funzioni loro affidate. La magistratura contabile ha più volte riconosciuto la legittimità di tale impostazione, purché gli oneri di gestione siano integralmente a carico della società e sia motivato l'interesse pubblico sotteso alla scelta, condizioni entrambe rispettate nella presente fattispecie.

Ne consegue che l'assenza di costi di locazione è il risultato di una decisione organizzativa coerente con la natura dell'in house providing, che consente di ottimizzare l'uso delle risorse comunali, garantire la neutralità per il bilancio dell'ente e massimizzare, nel medio periodo, i benefici economici e sociali per la collettività.

G) La Corte: 7.6.4. Un ulteriore rilievo del Collegio muove dalla constatazione che gli elementi analitici che concorrono a comporre la specifica struttura dei ricavi prospettici, ai fini delle quantificazioni indicate nel Conto economico, non trovano sede all'interno né della citata Relazione né del Business Plan.
La lacuna informativa è stata colmata dall'integrazione del piano economico-finanziario previsionale trasmessa dal Segretario generale, nella qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – Affari Generali, Servizi Sociali e Demografici, e riprodotta in calce al parere favorevole dell'organo di revisione sulla proposta concernente l'operazione di costituzione societaria (verbale n. 16 del 6 giugno 2025, allegato all'atto deliberativo in esame), con cui – lungo lo svolgersi del primo quinquennio d'attività dal 2025 al 2029 – il fatturato è determinato in rapporto ai volumi e ai prezzi dei prodotti/servizi che si ipotizza potranno essere resi.
Nel caso di specie, l'analisi evidenzia come, in ragione del progressivo sviluppo dei flussi operativi della società (quali descritti nel Business Plan, paragrafi 5.2.1. e 5.2.3), l'equilibrio economico-finanziario sarà conseguito nel primo triennio in ragione dei trasferimenti dal bilancio comunale alla costituenda società nella misura di euro 3 milioni (euro 600.000 nel 2025 ed euro 1.200.000 per ciascun esercizio

2026 e 2027) e solo in misura contenuta – seppur crescente – dalla remunerazione delle attività strumentali costituenti l'oggetto sociale (euro 131.981 nel 2025; euro 242.024 nel 2026; euro 519.475 nel 2027).

Sotto tale profilo, l'eventualità dell'apporto di risorse del socio pubblico a sostegno delle esigenze del raggiungimento dell'equilibrio di bilancio, entro l'arco temporale non superiore a tre anni, rinviene un riferimento normativo all'interno dell'art. 14, comma 5, del TUSP.

A decorrere dal 2028, il previsto consolidamento a regime dell'intero ciclo delle attività (dall'accertamento alla riscossione ordinaria e coattiva) potrà generare ricavi unicamente per le prestazioni effettivamente rese e, in quanto tali, remunerate dal socio pubblico a titolo di corrispettivi (nello specifico, sono previsti ricavi per euro 1.941.788 nel 2028 e per euro 1.968.229 nel 2029).

Le descritte modalità di remunerazione sono, in parte, basate su componenti di prezzo variabile (1% per la riscossione ordinaria; 4,5% per la riscossione su accertamento; 6% per la riscossione coattiva), e, in altra parte, su compensi per rimborso spese da notifica di atti (impositivi, contestazioni, irrogazione di sanzioni, solleciti) e da azioni esecutive, i quali tengono conto, quale parametro di riferimento, del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze datato 14 aprile 2023 (in G.U.R.I. n. 100 del 29 aprile 2023) concernente Individuazione delle misure relative al costo della notifica degli atti degli enti locali correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore.

I ricavi in questione appaiono in linea con i valori indicati quali parametri di riferimento per l'affidamento a terzi (Business Plan, paragrafo 4.4. - Focus sulla riscossione coattiva affidata a terzi).

Ove dovesse essere portata a compimento l'operazione societaria, il Collegio pone all'attenzione del Comune di Taormina che la struttura dei compensi, come indicati nell'integrazione al PEF, dovrà essere coerentemente declinata e specificata all'interno del futuro contratto di servizio.

Sotto tale aspetto preme, infatti, rilevare le carenze dello schema del futuro atto negoziale regolante i rapporti tra il Comune e la costituenda società, in allegato all'atto di deliberativo trasmesso alla Sezione, il quale si limita alla mera seguente indicazione: «La determinazione dei [...] corrispettivi, in misura percentuale o in misura fissa, nonché le modalità di aggiornamento degli stessi, verrà determinata dal Comune, in accordo con la Società, sulla base dei costi da sostenere per l'espletamento di dette attività, contenute nel piano redatto dalla Società sulla base dei fattori produttivi, industriali e di struttura, da impiegarsi per l'erogazione dei servizi di cui al precedente art. 2» (art. 13 – Compensi).

Occorre osservare in questa sede che il futuro assetto societario, che sarà inevitabilmente foriero di costi, dovrà tenere conto – quale solida base di sviluppo della propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel PEF e negli atti integrativi, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di effi-

ciente gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall'altro, il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP).
Pertanto, la remunerazione delle prestazioni rese secondo il principio auto-organizzativo dell'in house providing dovrà sempre essere calibrata, nel tempo, sulla dimensione efficiente, efficace ed economica della modello prescelto, rinnovando, in occasione di ogni eventuale successivo affidamento, i presupposti fondanti la motivazione rafforzata richiesta dall'ordinamento.

MOTIVAZIONE DEL COMUNE DI TAORMINA. L'analisi economico-finanziaria di *Equità Urbana S.p.A.* copre l'intero quinquennio 2025–2029 ed è stata sviluppata adottando un metodo uniforme di costruzione dei ricavi e dei costi, così da garantire chiarezza delle proiezioni.

Per quanto riguarda i ricavi, la società attraversa due fasi. Nel triennio iniziale 2025–2027 essi sono composti da una quota fissa, rappresentata dal contratto di servizio con il Comune derivante dalle attività di accertamento, di riscossione ordinaria e coattiva e da una quota variabile riferita ai rimborsi legati alla gestione dei servizi. A partire dal 2028, in coerenza con l'articolo 14, comma 5 del TUSP, vengono meno i trasferimenti fissi e i ricavi sono stati stimati esclusivamente facendo riferimento a obiettivi di performance, calcolati in percentuale sulle somme effettivamente riscosse (1 per cento per la riscossione ordinaria, 4,5 per cento sugli accertamenti e 6 per cento sulla riscossione coattiva), oltre ai rimborsi per notifiche, postalizzazione e spese procedurali. Sul versante dei costi, la metodologia adottata distingue due macro-aree. La prima riguarda i costi diretti per area operativa, che comprendono le risorse umane e i fattori produttivi collegati alle attività core (accertamento, riscossione ordinaria, riscossione coattiva, ufficio tecnico e personale). La seconda riguarda gli altri costi operativi, che includono le spese di governance e direzione generale, gli organi di controllo, i servizi ICT e di postalizzazione, le consulenze legali e amministrative, le attività di phone collection e customer care, i costi di formazione e certificazione. La scelta di questa articolazione consente di collegare in maniera trasparente i costi diretti ai centri di attività e di isolare i costi di struttura, rendendo evidente la sostenibilità complessiva del modello organizzativo.

Il futuro assetto societario terra' conto – quale solida base di sviluppo della propria organizzazione – delle previsioni in termini dei ricavi attesi come delineati nel PEF e negli atti integrativi, avendo ben presenti, da un lato, gli obblighi di efficiente gestione, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1 TUSP) e, dall'altro, il divieto di soccorso finanziario (art. 14 TUSP). Pertanto, la remunerazione delle prestazioni rese secondo il principio auto-organizzativo dell'*in house providing* dovrà sempre essere calibrata, nel tempo, sulla dimensione efficiente, efficace ed economica del modello prescelto, rinnovando, in occasione di ogni eventuale successivo affidamento, i presupposti fondanti la motivazione rafforzata richiesta dall'ordinamento.

RECEPITI gli inviti di moral suasion e di coerenza normativa delle notazioni di cui ai punti 4.4.7.2, 10. 1, 10.2 e 10.3, i rilievi della Corte si accolgono e l'art. 12 si propone venga completamente eliminato, cosi' come l'art. 23 dello statuto si propone venga modificato con l'espunzione dal suo ultimo comma dell'espressione "l'incarico di Direttore Generale può essere conferito al Segretario del Comune...".

DATO ATTO che, in data 12/09/2025, e' stata richiesta apposita audizione al Presidente della Sezione di controllo della Corte dei Conti Regionale Siciliana per un confronto in merito agli adempimenti in capo al Comune di Taormina, sulla base delle osservazioni e delle valutazioni contenute nella menzionata deliberazione n. 209/2025 PAPS;

CHE tale audizione ha avuto utilmente luogo, in data 24/09/2025, innanzi al Presidente della Sezione di controllo Dott. Paolo Peluffo ed ivi si sono esposte le motivazioni oggi poste a base della presente delibera;

TENUTO CONTO che l'iter normativo di costituzione ai sensi dei commi 2, 3 e 4 del succitato articolo 5 del T.U.S.P. è stato positivamente assolto;

RICHIAMATO l'art. 22 del Tusp "*Trasparenza*" secondo cui "*Le società a controllo pubblico assicurano il massimo livello di trasparenza sull'uso delle proprie risorse e sui risultati ottenuti, secondo le previsioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.*";

VISTI: Il D. lgs. n. 175/2016; il D. lgs. n. 267/00; il D.lgs n. 446/1997; Lo Statuto Comunale;

PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

1) DI PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE L'APPROVAZIONE DEFINITIVA della costituzione della Società per Azioni in house providing a capitale interamente pubblico, detenuto dal Comune di Taormina, denominata "EQUITA' URBANA S.P.A", facendo proprie le osservazioni e deduzioni di cui sopra e tutti gli atti ed i documenti obbligatori, connessi e/o consequenziali, contenuti e richiamati nella citata delibera n. 21 del 07/06/2025 e per le ragioni in essa analiticamente indicate, delibera qui integralmente richiamata quale parte integrante e sostanziale;

2) DI MODIFICARE lo statuto di "EQUITA' URBANA S.P.A." nel testo approvato con la ridetta delibera n. 21 del 07/06/2025 ed in particolare l'art. 4, previa eliminazione del suo punto 6, in accoglimento dei rilievi della Corte, deve leggersi come segue:

"ART. 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali anche extratributarie e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale anche tramite le attività di seguito indicate:

a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti alle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;
b) gestione diretta dell'attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con lo svolgimento di tutte le attività connesse e/o propedeutiche e/o complementari, nessuna esclusa;
c) attività necessaria all'insinuazione nelle procedure concorsuali a tutela dell'Ente;
d) eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie di pertinenza dell'ente locale, comprese tutte le attività riguardanti la predisposizione di rendicontazioni e/o certificazioni previste dalla normativa o comunque richieste da altre amministrazioni, enti o organismi di controllo;
2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere definiti unilateralmente da parte dei Soci Pubblici sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolgerà in regime di affidamento diretto (cosiddetto "in house providing") nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.
3. Le attività svolte per l'Ente locale socio ed affidate alla Società devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società a norma dell'art. 52 comma V lett. b) n.3 del DLGS 446/97.
4. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.
5. La Società potrà svolgere le attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle vietate dalla legge o riservate a soggetti diversi dalla società. 7
6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.
7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.
8. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società."

L'art.12, con la sua integrale eliminazione e conseguente modifica della numerazione degli articoli statutari seguenti.

L'art.23 (cosi' diventato 22), in accoglimento dei rilievi della Corte, deve leggersi come segue:

"*Art. 22-DIRETTORE GENERALE*
Nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni, l'Assemblea ordinaria può nominare un Direttore Generale, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile,

da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non deve superare il trattamento economico del Segretario Comunale del Comune di Taormina,.

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

A tal fine:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

- sottopone ai Consiglio di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;

- esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

- rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

- nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanta previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;

- provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati da un Vice Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti in organico. In caso di vacanza del posto di Direttore

Generale e fino alla copertura dello stesso, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce quale delle funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e quali devolute alla competenza del Vice Direttore Generale.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale esterni senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali.

Il Direttore Generale può essere anche fornito in distacco o comando dal Comune o da altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito all'Ente costituente; l'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche a un soggetto già titolare del medesimo incarico in forza ad altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito al Comune o ad un soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Generale presso Aziende società o enti con le medesime finalità statutarie."

3) DI RIAPPROVARE, pertanto, lo statuto della costituenda società, con le modifiche di cui al superiore punto 2, statuto allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

4) DI CONFERMARE la deliberazione consiliare n. 21 del 07/06/2025 in ogni sua parte non modificata dalla successiva deliberazione consiliare proposta;

5) DI DARE ATTO che il Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente titolare della partecipazione o suo delegato, ai sensi dell'art. 9, comma 3 del TUSP, procederà alla sottoscrizione dell'atto costitutivo ed ad ogni adempimento premesso, connesso e/o consequenziale.

6) DI DEMANDARE al Segretario Generale dell'Ente locale ed ai relativi responsabili d'area l'adozione di tutti gli atti propedeutici e consequenziali ai fini della costituzione della società partecipata denominata "EQUITA' URBANA S.P.A.";

7) DI PUBBLICARE la delibera consiliare sul sito istituzionale dell'Ente in attuazione di quanto previsto dall'art. 5 del D.LGS: 175/2016.

8) DI TRASMETTERE la presente delibera, unitamente agli allegati, al collegio dei Revisori dei conti, ai fini dell'acquisizione del prescritto parere ed al Consiglio comunale per la definitiva approvazione.

IL SEGRETARIO GENERALE N.Q.
DI RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Giuseppe Bartorilla

IL SINDACO
ON. CATENO DE LUCA

OGGETTO: Proposta di Deliberazione per ~~il Consiglio Comunale~~ LA GIUNTA COMUNALE.
Area competente: Area Amministrativa – Affari Generale – Servizi Sociali e Demografici
Responsabile: Il Segretario - Generale Dott. Giuseppe Bartorilla
Proponente: Il Sindaco - On. Cateno De Luca

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE DI COSTITUZIONE DELLA SOCIETÀ PER AZIONI A PARTECIPAZIONE INTERAMENTE PUBBLICA DEL COMUNE DI TAORMINA, DENOMINATA "EQUITA' URBANA S.P.A.", PER LA GESTIONE DEI SERVIZI INERENTI ALLE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEI TRIBUTI E DI ALTRE ENTRATE E DELLE ATTIVITA' CONNESSE, COMPLEMENTARI, ACCESSORIE ED AUSILIARIE INDIRIZZATE AL SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DI GESTIONE TRIBUTARIA E PATRIMONIALE DELL'ENTE LOCALE PARTECIPANTE EX ART. 52 N. 5 LETT. B N. 3 DEL D. LGS. 446/1997, IN CONTINUITA' ED IN PROSECUZIONE ALLA PRECEDENTE DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 21 DEL 07/06/2025 AUTORIZZATIVA DELLA SUA COSTITUZIONE, TENUTO CONTO DELLA DELIBERAZIONE N. 209/2025 PASP DELLA CORTE DEI CONTI REGIONALE SICILIANA, SEZIONE DI CONTROLLO.

Per la **Regolarità TECNICA** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 06/10/2025

Il Responsabile dell'Area
(Dott. G. Bartorilla)

Comportando la presente:

□ Prenotazione impegno n. _____

□ diminuzione di entrata;

□ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

□ altro/ _____.

Per la **Regolarità CONTABILE** si esprime parere FAVOREVOLE

Taormina, 06-10-2025

Il Responsabile dell'Area Economica Finanziaria
(*Dott.ssa Angela La Torre*)

STATUTO DELLA SOCIETÀ "EQUITA' URBANA S.P.A."

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, FINALITA', OGGETTO SOCIALE

ART. 1 DENOMINAZIONE E NATURA GIURIDICA

È costituita una SOCIETA' PER AZIONI in "house providing" a socio unico, il Comune di Taormina (Messina), denominata "EQUITA' URBANA S.P.A." a partecipazione interamente pubblica in conformità con quanto disposto dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.lgs. n. 175/2016). Alla Società si applicano le disposizioni del Codice civile in materia di società per azioni, nonché quelle in materia di disciplina dei servizi pubblici di rilevanza economica di cui al D.lgs. n. 201/2022 ed al D.lgs. n. 36/2023 ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 52 del D. lgs 446/97.

L'ente locale partecipante esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata. Tale controllo può anche essere esercitato da una persona giuridica diversa, a sua volta, controllata allo stesso modo dall'amministrazione partecipante. La Società svolge le attività di cui all'oggetto sociale in regime di "in house providing" nell'interesse del socio pubblico che detiene interamente il capitale sociale.

ART. 2 SEDE

La Società ha sede legale presso il Comune di Taormina all'indirizzo depositato presso il competente Registro delle Imprese.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, potranno essere istituite sedi operative in ciascun ente locale successivamente partecipante.

ART. 3 FINALITA'

La società realizza le seguenti finalità e scopi:

- miglioramento, razionalizzazione ed efficientamento dell'attività di accertamento e riscossione ordinaria relativa alle entrate tributarie ed extratributarie dell'Ente locale;

- miglioramento, razionalizzazione ed efficientamento di tutti i servizi strumentali di supporto alle attività attinenti ai medesimi tributi/entrate patrimoniali anche extratributarie e segnatamente:

- sensibilizzazione e fidelizzazione del contribuente rispetto al pagamento dei tributi ed in generale, rispetto ad un miglior rapporto tra contribuente ed ente impositore,

obiettivi unicamente perseguibili attraverso un'organizzazione del servizio modellata sulle esigenze, per un verso, dell'ente territoriale a massimizzare il riscosso ed efficientare i tempi di riscossione e per altro verso, del contribuente, anche sul presupposto che con la diminuzione generale del tax gap e la tempestività di riscossione dei vari tributi, potrà ottenere la restituzione di servizi più ampi ed efficienti e non per ultima, anche la possibilità dell'ente impositore di rimodulare l'imposizione in relazione ai maggiori incassi nella direzione di una possibile riduzione del carico tributario;

ART. 4 - OGGETTO

1. La società ha per oggetto la gestione dei servizi inerenti alle attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate patrimoniali anche extratributarie e delle attività connesse, complementari, accessorie ed ausiliarie indirizzate al supporto delle attività di gestione tributaria e patrimoniale anche tramite le attività di seguito indicate:

a) supporto tecnico ed amministrativo, anche di tipo procedurale, istruttorio ed endoprocedimentale, nella gestione dei servizi inerenti alle attività di accertamento e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali e di tutte le attività connesse, propedeutiche e/o complementari ai medesimi servizi;

b) gestione diretta dell'attività di accertamento, riscossione ordinaria e coattiva delle entrate tributarie, extratributarie e patrimoniali, con lo svolgimento di tutte le attività connesse e/o propedeutiche e/o complementari, nessuna esclusa;

c) attività necessaria all'insinuazione nelle procedure concorsuali a tutela dell'Ente;

d) eventuali servizi strettamente connessi e collegati con la gestione delle entrate tributarie di pertinenza dell'ente locale, comprese tutte le attività riguardanti la predisposizione di rendicontazioni e/o certificazioni previste dalla normativa o comunque richieste da altre amministrazioni, enti o organismi di controllo;

2. Le opere ed i servizi riportati nell'oggetto sociale potranno essere definiti unilateralmente da parte dei Soci Pubblici sulla base di Disciplinari (di esecuzione del servizio) che la Società svolgerà in regime di affidamento diretto (cosiddetto "in house providing") nei limiti e secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. Le attività svolte per l'Ente locale socio ed affidate alla Società devono costituire la parte più importante dell'attività svolta dalla Società a norma dell'art. 52 comma V lett. b) n.3 del DLGS 446/97.

4. La Società potrà inoltre eseguire ogni altra operazione e servizio, anche di commercializzazione attinenti o connessi alle attività di cui sopra, nessuna esclusa.

5. La Società potrà svolgere le attività strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale, ad eccezione di quelle vietate dalla legge o riservate a soggetti diversi dalla società.

6. La Società uniforma tutte le proprie attività, ed in particolar modo quelle svolte in via prevalente nei confronti dei soci, ai criteri di efficienza, efficacia ed economicità.

7. Ai sensi del comma 3 dell'art. 16 del D.lgs. n. 175 del 19 agosto 2016, oltre l'80% (ottanta per cento) del fatturato della Società deve essere effettuato nello svolgimento dei compiti affidati alla Società dall'ente pubblico o dagli enti pubblici soci.

8. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

ART. 5 - RAPPORTO TRA SOCIETA' E SOCI – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

I servizi rientranti nell'oggetto sociale, fermo restando gli adempimenti espressamente previsti dalla normativa vigente per le ipotesi di affidamento diretto, sono affidati sulla base di un regolare contratto di servizio redatto ai sensi di legge.

La Società garantisce la più ampia informazione all'utenza sulle modalità di gestione dei servizi, assicurando ad ogni utente l'accesso agli atti che lo riguardano tramite la creazione di un apposito ufficio di relazioni con il pubblico, e il confronto permanente con l'amministrazione.

La Società è tenuta ad adempiere tutti gli obblighi normativi in materia di trasparenza secondo quanto indicato al successivo art. 26.

ART. 6 – DURATA

La durata della Società è stabilita in anni 30 (trenta) fino al 31 dicembre 2055. Per l'eventuale scioglimento e proroga si applicano le disposizioni codicistiche e delle leggi speciali in materia.

ART. 7 - DOMICILIO

Il domicilio dei soci pubblici, per tutti i rapporti con la società ed a tutti gli effetti, è quello risultante dal libro dei soci.

All'assunzione dello status di socio ogni socio deve indicare il proprio domicilio ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata. È onere dei soci comunicare ogni eventuale variazione.

Qualora ciò non avvenga, tutte le comunicazioni previste dal presente statuto dovranno essere effettuate ai soci tramite lettera raccomandata A/R (o con sistema d'invio equivalente) all'indirizzo risultante dal libro soci.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE, AZIONI, OBBLIGAZIONI, FINANZIAMENTI

ART. 8 - CAPITALE SOCIALE E AZIONI

Il capitale sociale è di euro 500.000,00 cinquecentomila/00 interamente sottoscritto e versato, ed è diviso in numero di cinquantamila azioni ordinarie del valore nominale di euro 10 (dieci) ciascuna. Il capitale sociale è interamente pubblico ed integralmente posseduto dal Socio pubblico unico che, in nessun caso, può cedere le proprie azioni a

soggetti privati. La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo Statuto ed a tutte le deliberazioni dell'assemblea, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità. Il capitale sociale potrà essere aumentato mediante il conferimento, oltre che di denaro, anche di beni materiali ed immateriali, diritti, crediti e partecipazioni, e comunque di ogni altro bene suscettibile di valutazione economica.

Il capitale sociale può essere aumentato o diminuito con deliberazione dell'Assemblea straordinaria ed alle condizioni e nei termini da questa stabiliti, in conformità alle disposizioni legislative in materia vigenti.

Per addivenire alla copertura del fabbisogno finanziario della Società, il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere ai Soci di effettuare versamenti in conto futuri aumenti di capitale. Nel caso di aumento di capitale sociale può essere derogato il disposto dell'art. 2342, comma 1, del c.c. sulla necessità di eseguire i conferimenti in denaro.

ART. 9 - AZIONI

Le azioni sono nominative e indivisibili e la titolarità di ciascuna di esse dà diritto a un voto. Le azioni non potranno essere dai titolari offerte in garanzia, o in godimento. Lo stato di socio e il loro domicilio risulta unicamente dai libri sociali ed in particolare dal libro soci.

ART. 10 - TRASFERIMENTI - PRELAZIONI

Le partecipazioni azionarie sono intrasferibili nei confronti dei soggetti privati. La clausola di intrasferibilità intende garantire la coerenza con quanto previsto dal diritto comunitario in ordine all'esercizio da parte del socio pubblico di un 'controllo analogo a quello svolto sui propri servizi.

ART. 11 - OBBLIGAZIONI

h

La Società può emettere obbligazioni convertibili esclusivamente nei confronti del Socio pubblico e non convertibili anche nei confronti dei soggetti privati. Le emissioni sono consentite nel rispetto degli articoli 2410 e ss. del Codice civile, previa approvazione dell'Assemblea degli Azionisti e in conformità agli indirizzi emanati dall'Ente proprietario.

TITOLO III

ORGANI DELLA SOCIETA'

ART. 12 - ORGANI DELLA SOCIETA'

Sono Organi della Società:

1) l'Assemblea dei Soci;

2) il Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico;

3) il Direttore Generale.

4) il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale dei Conti.

È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. La costituzione di comitati con funzioni consultive o di proposta è limitata esclusivamente ai casi previsti dalla legge. Per il caso di loro costituzione, non può comunque essere riconosciuta ai componenti di tali comitati una remunerazione superiore al limite massimo consentito per legge.

ART. 13 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è costituita dagli Enti Pubblici che abbiano assunto lo status di socio. Il Socio partecipa all'Assemblea attraverso un proprio rappresentante, legittimato ad esprimere la volontà dell'Ente di appartenenza.

Il Socio può farsi rappresentare, con delega scritta o procura notarile che resterà agli atti della Società, conferita nel rispetto dei limiti previsti, da un mandatario munito di procura speciale, purché non amministratore, sindaco o dipendente della Società, fatte salve inoltre le altre limitazioni contenute nell'art. 2372 del Codice civile.

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al quale spetta constatare il diritto di intervento all'Assemblea medesima, anche per delega.

ART. 14 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è ordinaria o straordinaria, ai sensi di legge. L'Assemblea, sia essa ordinaria, sia straordinaria, è convocata anche fuori della sede sociale, osservate le disposizioni dell'art. 2366 Codice civile, a cura dell'organo amministrativo.

L'avviso di convocazione sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Taormina e sul sito aziendale o in alternativa su un quotidiano, liberamente scelto dal C.d.A., tra "La Gazzetta del Sud" di Messina, il "Giornale di Sicilia" di Palermo e "La Sicilia" di Catania, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, fatti salvi i diversi termini e/o le diverse modalità di pubblicazione previsti dalla normativa applicabile. L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante.

In deroga al comma precedente, l'organo amministrativo potrà provvedere comunque ad inviare al Socio Unico posta elettronica certificata spedita almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo della riunione in prima ed in seconda convocazione e gli argomenti iscritti all'ordine del giorno e le altre menzioni richieste dalla legge. La seconda convocazione dell'Assemblea non può essere tenuta nello stesso giorno fissato per la prima, e in ogni caso, non oltre trenta giorni della medesima. Qualora l'Assemblea di prima convocazione non risultasse regolarmente costituita per difetto del quorum stabilito dai successivi artt. 15 e 16 e non fosse stata preventivamente fissata la data della seconda convocazione, l'assemblea sarà convocata entro trenta giorni dalla prima, mediante nuovo avviso da spedire con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno almeno otto giorni prima dell'adunanza. In mancanza delle formalità suddette si applicano le disposizioni previste dall'art. 2366 del Codice civile.

ART. 15 - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico o Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal socio presente la cui partecipazione sociale sia più risalente nel tempo o da un soggetto nominato a maggioranza dai soci presenti. L'Assemblea nomina, nello stesso modo, un segretario, anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge. Spetta a colui che presiede l'Assemblea, il quale può avvalersi di appositi incaricati, verificare la regolarità della costituzione dell'Assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'Assemblea e di regolarne l'andamento dei lavori e

delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al Segretario.

I verbali dell'Assemblea straordinaria sono redatti dal Notaio e sono conservati in copia autentica per due anni presso la sede sociale. Le modalità di votazione sia dell'Assemblea ordinaria che straordinaria, saranno di volta in volta indicate dal Presidente dell'Assemblea, così come compete al Presidente fissare l'ordine e la durata degli interventi, nonché dichiarare l'esito delle votazioni.

ART. 16 - ASSEMBLEA ORDINARIA

L'Assemblea ordinaria:

- approva i bilanci, i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche ed i piani finanziari;

- nomina e revoca i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci ed il Presidente del Collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto al quale è demandato il controllo contabile;

- determina il compenso degli Amministratori e del Collegio Sindacale nei limiti fissati dalla normativa vigente;

- delibera sull'intrapresa di azioni di responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;

- conferisce e revoca l'incarico alla Società di revisione di cui all'art. 26 del presente statuto, nel rispetto della normativa sugli affidamenti degli incarichi a soggetti esterni, fissando il relativo compenso nei limiti di legge;

- delibera, ex art. 2446, comma 1, del Codice civile, sulla adozione degli opportuni provvedimenti in caso di perdita del capitale superiore al terzo;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli Amministratori;

- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

- delibera sugli altri oggetti previsti dall'art. 23 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. È inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne è fatta richiesta dal Socio pubblico unico a condizione che nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.

La convocazione dei soci non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea deve deliberare su proposta degli Amministratori. Quando particolari esigenze lo richiedono, a giudizio del Consiglio di Amministrazione, può essere convocata, in ogni caso entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato ovvero detta convocazione sia richiesto da particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società. In questi casi il Consiglio di Amministrazione segnala nella relazione sulla gestione prevista dall'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione.

L'assemblea è regolarmente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio unico (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare per cui, sia in prima sia in seconda convocazione, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del Socio Pubblico unico.

Art. 17 - ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare:

- sulle modifiche dello Statuto, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, comma 2, lett. b);

- sull'emissione di obbligazioni convertibili nei confronti del solo Socio Pubblico;

- sullo scioglimento della Società;

- sulla nomina, la sostituzione e la determinazione dei poteri dei liquidatori;

- sul cambiamento dell'oggetto sociale;

- sulla trasformazione della società;

- sullo scioglimento anticipato;

- sulla proroga della durata;

- sulla revoca dello stato di liquidazione;

- sul trasferimento della sede sociale all'estero;

- sulle materie espressamente previste dall'art. 25 del presente Statuto, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico;

- su quant'altro previsto dalla legge e dallo Statuto ed ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione lo ritenga opportuno. L'assemblea è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza del Socio (a mezzo del legale rappresentante o suo delegato), che rappresenta l'intero capitale sociale; il medesimo è il solo titolato a deliberare in sede assembleare per cui, sia in prima sia in seconda

convocazione, le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole del Socio Pubblico.

Art. 18 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione secondo il sistema tradizionale o da un Amministratore Unico. In tale ipotesi, le disposizioni del presente statuto di cui agli artt. 20, 21, 22 nonché quelle concernenti il Consiglio di Amministrazione si applicano all'Amministratore Unico ove compatibili con la natura monocratica del predetto organo.

Fatte salve eventuali maggiori limitazioni di legge in materia di composizione dell'organo amministrativo delle società a controllo pubblico, il Consiglio di Amministrazione della Società, tenuto Conto della complessità organizzativa della stessa e del settore di attività in cui opera, è formato dal numero massimo di tre componenti, ivi compreso il Presidente, eletti, salvo quanto previsto al successivo comma secondo, dall'Assemblea, anche tra non soci e scelti tra persone che abbiano competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa, per le funzioni disimpegnate presso enti, aziende Pubbliche o private. Restano ferme le disposizioni normative in materia di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi.

I componenti del Consiglio di Amministrazione, ivi compreso il Presidente, non possono, in ogni caso, eccedere il numero massimo consentito dalla legge.

La composizione del Consiglio di Amministrazione deve essere conforme alle previsioni legislative che disciplinano la stessa.

La nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 30.11.2012, n. 251, attuativo della legge 12 luglio 2011, n.120, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica.

Gli Amministratori devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia stabiliti per legge o da specifiche disposizioni normative in materia. L'assemblea, prima di procedere alla loro nomina, determina il numero dei componenti il Consiglio nel rispetto dei limiti di legge all'epoca vigenti. Ove il numero degli amministratori sia stato determinato in misura inferiore al massimo previsto, l'Assemblea, durante il periodo di permanenza in carica del Consiglio, potrà aumentare tale numero.

Il primo Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico è quello previsto nell'atto costitutivo unilaterale della Società. Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, se questi non è stato nominato dall'Assemblea, e può nominare un Vice Presidente con funzioni vicarie.

La carica di Vice Presidente può essere attribuita esclusivamente quale modalità di individuazione del sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori si provvede alla loro sostituzione secondo le norme di legge.

I nuovi Amministratori nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina. L'Assemblea può tuttavia deliberare di ridurre il numero dei componenti il Consiglio a quello degli Amministratori in carica per il periodo di durata residuo del loro mandato. Tuttavia, se per dimissioni o per altre cause viene a mancare la metà o più della metà degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si intende decaduto l'intero Consiglio con effetto dal momento della sua ricostituzione.

Deve subito convocarsi d'urgenza l'Assemblea, per la nomina dei nuovi Amministratori.

Sino all'accettazione della carica da parte dei nuovi Amministratori, tuttavia, l'organo decaduto esercita i propri poteri a norma di Statuto e di legge, nei limiti dell'ordinaria Amministrazione.

Il compenso annuale dell'Organo amministrativo è determinato dall'Assemblea ordinaria al momento della nomina e non può, in nessun caso, superare il limite massimo di importo stabilito dalla normativa in materia. Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, ove previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti dell'organo amministrativo della Società. Qualora venga attribuita una parte variabile della retribuzione commisurata ai risultati di esercizio, nei limiti e alle condizioni di legge, la stessa non può essere corrisposta in caso di risultati negativi attribuibili alla responsabilità dell'amministratore.

I componenti del Consiglio di Amministrazione della Società, ai sensi dell'art. 2383, c. 3, del Codice Civile, possono essere revocati dall'assemblea dei soci in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento del danno, se la revoca avviene senza giusta causa.

Su espressa richiesta dei rappresentanti dei Soci, il Consiglio di Amministrazione ha l'obbligo di convocare l'assemblea dei soci per sottoporre alla votazione della stessa l'ordine del giorno relativo alla revoca di uno o più amministratori. L'approvazione della revoca da parte dell'assemblea dei soci comporta la decadenza immediata dell'amministratore revocato.

Art. 19 - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità, sarà determinante il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, nomina un segretario che può essere estraneo alla Società.

Dalle riunioni del Consiglio di amministrazione dovrà essere redatto apposito verbale, sottoscritto dal presidente o chi ne fa le veci e dal segretario.

Gli amministratori sono tenuti all'osservanza del divieto di concorrenza sancito dall'art. 2390.

Art. 20 - POTERI E OBBLIGHI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico ha in modo esclusivo la responsabilità della gestione della Società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge o per statuto sono inderogabilmente riservati all'assemblea ordinaria e straordinaria, ivi inclusi quelli previsti dall'art. 25 dello Statuto in aggiunta a quelli ordinariamente attribuiti dal diritto societario, al fine di garantire l'effettivo esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Pubblico.

Nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice civile, il Consiglio di Amministrazione, previa approvazione della assemblea ordinaria, può delegare parte delle proprie attribuzioni ad un solo amministratore, determinandone i poteri senza ulteriori compensi.

Viene fatta comunque salva l'attribuzione di deleghe di gestione al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea. In particolare, il Consiglio di Amministrazione ha competenza in merito a:

- elaborazione di proposte di modifiche statutarie, da sottoporre all'approvazione assembleare;

- adeguamenti dello Statuto a disposizioni normative;

- presa d'atto della stipula ed entrata in vigore dei CCNL ed approvazione degli accordi integrativi aziendali nonché della conseguente copertura di spesa che dovrà avvenire nel rispetto dei criteri e delle modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo formulati dal Socio Pubblico o previsti dalla legge;

- licenziamento del personale per motivi disciplinari da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;

- elaborazione delle proposte concernenti i piani programmi annuali e pluriennali ed i budget d'esercizio da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea degli azionisti;

- proposte concernenti il piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo e strumenti equivalenti afferenti alla politica generale degli investimenti aziendali, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli azionisti;

- assunzione di mutui e le altre forme di finanziamento dell'azienda ad eccezione delle operazioni di importo superiore a 100.000 (centomila) euro o di importo inferiore dalle quali possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio e che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea;

- l'acquisto o la vendita di beni immobili o di diritti reali immobiliari che devono essere sottoposte alla preventiva approvazione dell'Assemblea;

- proposte in materia di pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatori afferenti alle politiche del personale, da formulare nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative del vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo.

Art. 21 - PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Società di fronte a terzi.

In caso di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente o dal Consigliere a ciò delegato oppure, in mancanza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione fissandone la data e gli argomenti da porre all'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i Consiglieri; attua, salve le attribuzioni conferite all'Amministratore Delegato o al Direttore Generale, le deliberazioni del Consiglio.

Devono, tuttavia, essere assunte col voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica le deliberazioni concernenti l'approvazione delle proposte relative ai programmi annuali e pluriennali nonché al budget annuale per l'esercizio successivo, da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea, e dei contratti di servizio.

Il Consiglio si riunisce nella sede della Società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi componenti in carica, dal Comitato esecutivo o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo. In caso di urgenza può essere fatta anche a mezzo del servizio postale, per telegramma, telefax o per e-mail, spediti almeno 24 ore prima.

Il Consiglio di Amministrazione può, tuttavia, validamente deliberare anche in assenza di formale convocazione, qualora siano presenti tutti i Consiglieri in carica, nonché i Sindaci effettivi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano.

La convocazione indica gli argomenti da discutere, il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente. In difetto sono presiedute da altro Amministratore designato dal Consiglio. È ammessa la possibilità per i partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione di intervenire a distanza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audio/video. In tal caso, devono essere assicurate, comunque:

- la individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento;

- la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame della deliberazione.

La riunione del Consiglio di Amministrazione si considera tenuta nel luogo in cui si devono trovare, simultaneamente, il Presidente ed il Segretario. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio di Amministrazione e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie scritte all'ordine del giorno vengano fornite ai consiglieri.

Al Presidente, fatte salve ulteriori funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, compete funzionalmente la gestione dei rapporti fra la Società, il Socio Pubblico e gli Enti pubblici Istituzionali nonché di tutte le attività di pubbliche relazioni per le quali il Consiglio di Amministrazione potrà conferirgli idonei poteri.

Il Vicepresidente, fatte salve le funzioni delegabili da parte del Consiglio di Amministrazione, svolge temporaneamente le veci del Presidente in caso di mancanza, impedimento o assenza.

Art. 22-DIRETTORE GENERALE

Nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi dell'Ente proprietario in materia di conferimento di incarichi esterni, l'Assemblea ordinaria può nominare un Direttore Generale, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica, scegliendolo anche fra persone estranee alla Società, con mandato della durata di tre anni rinnovabile, da scegliersi tra persone dotate di comprovata capacità professionale ed esperienza gestionale ed amministrativa e determinandone i poteri ed il compenso nel rispetto degli eventuali limiti e massimali previsti dalla normativa in materia e comunque non

deve superare il trattamento economico del Segretario Comunale del Comune di Taormina,.

Il Direttore Generale ha la responsabilità gestionale dell'azienda.

A tal fine:

- sovrintende all'attività tecnica, amministrativa e finanziaria dell'azienda;

- adotta i provvedimenti per migliorare l'efficienza e la funzionalità dei vari servizi aziendali ed il loro organico sviluppo;

- sottopone ai Consiglio di Amministrazione lo schema del piano - organico, del bilancio pluriennale, del bilancio preventivo economico-annuale e del conto consuntivo;

- formula proposte per l'adozione dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, partecipa alle sedute del Consiglio stesso e può chiederne convocazione al Presidente;

- esegue o fa eseguire dalla struttura le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

- può stare in giudizio, anche senza l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, quando si tratta della riscossione dei crediti dipendenti dal normale esercizio dell'Azienda ovvero per le controversie aventi ad oggetto materie e provvedimenti riservati alla sua competenza;

- rappresenta la Società nelle cause di lavoro ed interviene personalmente o a mezzo di procuratore speciale nelle udienze di discussione delle cause stesse, con facoltà di conciliare o transigere la controversia;

- nel rispetto dell'organigramma aziendale deliberato dal Consiglio di Amministrazione assume e dirige il personale dell'Azienda, ivi compresi i dirigenti; adotta nel rispetto di quanta previsto nei contratti collettivi di lavoro i provvedimenti disciplinari;

- provvede, nel rispetto delle disposizioni vigenti, alla stipula dei contratti ed a tutti gli atti presupposti e necessari a garantire l'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi e, comunque, a tutti quelli non superiori ad un importo prestabilito dal Consiglio di Amministrazione, sempre che non rientrino nella competenza di altri organi statutari;

- firma gli ordinativi di pagamento e le reversali di incasso e sottoscrive le delegazioni di pagamento a garanzia dei mutui;

- adotta tutti gli atti che la legge gli domanda e sovrintende all'attività generale di vigilanza in ordine alla conformità degli atti aziendali rispetto alle disposizioni di legge, allo statuto e agli indirizzi formalizzati dal Socio Pubblico.

In caso di assenza o di impedimento, i poteri e le attribuzioni del Direttore Generale saranno esercitati da un Vice Direttore Generale nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti in organico. In caso di vacanza del posto di Direttore Generale e fino alla copertura dello stesso, anche su proposta non vincolante del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea ordinaria dei soci stabilisce quale delle funzioni, di cui al comma 2 del presente articolo, vengono esercitate direttamente dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico e quali devolute alla competenza del Vice Direttore Generale.

Il Direttore non può esercitare alcun altro impiego, commercio, industria o professione, ne può accettare incarichi anche temporanei di carattere professionale esterni senza autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli Amministratori si applicano anche ai Direttori Generali.

Il Direttore Generale può essere anche fornito in distacco o comando dal Comune o da altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito all'Ente costituente; l'incarico di Direttore Generale può essere conferito anche a un soggetto già titolare del medesimo incarico in forza ad altre società in house providing o aziende speciali del gruppo pubblico locale riferito al Comune o ad un soggetto che ricopre l'incarico di Direttore Generale presso Aziende società o enti con le medesime finalità statutarie.

TITOLO IV VIGILANZA, BILANCIO UTILI

Art. 23 - COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente, e di due membri supplenti, nominati dall'Assemblea dei soci, con selezione tramite procedura di evidenza pubblica.

In ogni caso il numero dei componenti del collegio sindacale non può superare limite massimo previsto dalle leggi in materia.

I sindaci devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità ed autonomia previsti dalla legge o da specifiche disposizioni normative in materia.

I sindaci restano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili ed i relativi poteri ed attribuzioni sono definiti dalla legge.

Il primo Collegio Sindacale è quello previsto dall'atto costitutivo unilaterale della Società.

Il Collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto

organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento.

Per il Collegio Sindacale, composizione, presidenza, cause di ineleggibilità, di inconferibilità ed incompatibilità di incarichi, di decadenza, di nomina, cessazione, sostituzione, doveri ed altro si applicano le disposizioni del Codice civile nonché le disposizioni normative in materia.

L'Assemblea fissa il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio Sindacale, entro i limiti di legge e nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica in materia.

Resta fermo il divieto di corrispondere gettoni di presenza o premi di risultato, qualora previsti e per legge consentiti, deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché il divieto di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti del Collegio Sindacale della Società.

ART. 24 - ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Il Socio pubblico esercita nei confronti della Società un controllo strategico, gestionale, economico e finanziario analogo a quello svolto sui propri uffici e servizi, attraverso il riconoscimento allo stesso di maggiori e più incisivi poteri di controllo rispetto a quelli ordinari attribuiti dal diritto societario all'organo assembleare.

Il Socio pubblico, attraverso i propri strumenti di programmazione, definisce preventivamente e in maniera vincolante per gli organi societari, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la Società, che a tale scopo dovrà deliberare un budget economico, finanziario e degli investimenti coerente con gli indirizzi deliberati dall'Ente proprietario secondo parametri qualitativi e quantitativi predeterminati.

Ai fini del "controllo analogo" il Socio pubblico dovrà dotarsi di un idoneo sistema informativo finalizzato, a rilevare (controllo proprietario) i rapporti finanziari tra l'Ente proprietario e la Società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della Società e il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica; la regolare esecuzione dei contratti di servizio e il rispetto degli standard quantitativi e qualitativi dei servizi appartengono invece al controllo manageriale, svolto dall'Ente proprietario attraverso strutture diverse da quella titolare del controllo proprietario, competenti per materia sul servizio affidato e sui rapporti di committenza. In particolare, la Società redige un Budget composto da un programma annuale ed un programma pluriennale.

Il programma annuale, corredato da apposita relazione del Consiglio di Amministrazione, contiene gli obiettivi di gestione che si intendono perseguire, indicando in relazione a ciascuno di essi le linee di sviluppo delle diverse attività.

Il programma annuale degli investimenti nel quale devono essere riportate, per ciascuna linea di intervento ed in conformità al programma pluriennale, la spesa prevista per l'esercizio di riferimento e le relative modalità di copertura finanziaria. La

previsione del risultato economico rappresentato secondo lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 del Codice civile. Il prospetto di previsione finanziaria è redatto nella forma di rendiconto finanziario per flussi di liquidità.

Il programma pluriennale ha durata triennale ed è articolato per singoli programmi e, ove possibile, per progetti, con l'indicazione degli investimenti previsti e le relative modalità di finanziamento nonché dei costi e dei ricavi di gestione riportati distintamente per ciascun esercizio. Esso è scorrevole ed è annualmente aggiornato in relazione al programma annuale.

I programmi annuale e pluriennale sono disaggregati ed articolati, altresì, per aree strategiche d'affari o per servizi, al fine di favorire l'attività di controllo concomitante ed a consuntivo del socio pubblico per singoli settori di intervento.

I programmi annuale e pluriennale vengono predisposti dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 novembre di ogni anno e trasmessi senza indugio al Socio pubblico. Gli amministratori convocano entro il 31 dicembre successivo l'Assemblea per la relativa approvazione.

Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo precedente e in conformità alle modalità operative indicate dal Socio pubblico, quest'ultimo effettua un monitoraggio periodico sull'andamento della Società, analizzando gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individuando le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari aventi refluenze sul proprio bilancio.

I risultati complessivi della gestione del Socio Pubblico e della Società sono rilevati mediante il bilancio consolidato secondo le determinazioni e le direttive impartite dall'Ente proprietario.

L'assemblea ordinaria, oltre alle competenze riportate nell'art.15 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

- piani programmi annuali e pluriennali ed i budget di esercizio;

- piano degli investimenti annuale e pluriennale, i piani di sviluppo ed equivalenti afferenti alla politica generale degli investimenti aziendali;

- decisioni relative alla assunzione di nuove attività o di nuovi servizi statutariamente previsti e normativamente consentiti;

- pianta organica, piano delle assunzioni e atti programmatori afferenti alle politiche del personale, su proposta del Consiglio di Amministrazione, nel rispetto dei vincoli di legge e degli indirizzi formulati con propri atti dal Socio pubblico in ordine ai criteri e modalità attuative dei vincoli assunzionali e del principio di contenimento dei costi del personale delle società a partecipazione pubblica locale o di controllo;

- definizione degli assetti macro-organizzativi e correlato organigramma;

- nomina del Direttore Generale, nel rispetto delle modalità e limitazioni previste all'art. 22 del presente Statuto;

- operazioni immobiliari, industriali, commerciali, finanziarie e mobiliari, inclusa la prestazione di garanzia di cui al sesto capoverso dell'art. 4 del presente Statuto, ed ogni alma operazione societaria;

- assunzione di mutui e ricorso ad altre forme di finanziamento di importo superiore a 100.000 (centomila) euro o, di importo inferiore, qualora da dette operazioni possa derivare pregiudizio agli equilibri di bilancio.

L'assemblea straordinaria degli azionisti, oltre alle competenze riportate nell'art. 15 del presente Statuto, decide sulle seguenti materie:

- proposte di acquisti e/o alienazioni di aziende e/o rami di azienda o di partecipazioni qualora consentite dalla legge;

- emissione di obbligazioni non convertibili e convertibili ai sensi dell'art. 9 del presente statuto;

Gli atti indicati di competenza dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti nonché le loro variazioni dovranno essere sottoposti preventivamente, almeno 20 (venti) giorni prima della data di convocazione al socio pubblico ai fini dell'efficace esercizio dell'attività di direzione e coordinamento ai sensi di legge e di statuto.

Il contratto di servizio, in conformità a quanto previsto all'art. 6 del presente Statuto, prevede gli standard ed i parametri di qualità e di quantità dei servizi affidati, nonché i meccanismi, i sistemi e le modalità di controllo da parte del Socio pubblico committente in ordine alla osservanza delle condizioni contrattuali da parte della Società affidataria. A tal fine, il Socio Pubblico esercita autonomi poteri ispettivi diretti e concreti sulla attività gestionale della Società. Gli stessi verranno esercitati mediante le competenti strutture degli enti controllanti che a tale scopo, salvo preavviso di 10 giorni, avranno accesso ai documenti e, laddove ritenuto opportuno, potranno eseguire visite nei luoghi di produzione.

Fatto salvo l'esercizio del "controllo analogo" da parte del Socio Unico di cui al presente articolo, ai sensi del D.lgs. n. 175 del 2016, art. 6, comma 3, lettera b, la Società, in considerazione ed in funzione della propria complessità e dimensione organizzativa, integra gli strumenti di governo societario mediante:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno adeguato rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con le strutture di controllo del Socio Pubblico,

LP

riscontrando tempestivamente le richieste da queste provenienti e trasmettendo periodicamente relazioni sulla regolarità e sulla efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti dei consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione Europea.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, su proposta del Direttore Generale, predispone annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale, una relazione sul governo societario da pubblicare contestualmente al bilancio di esercizio. Detta relazione dovrà indicare gli strumenti di governo societario adottati tra quelli riportati alle precedenti lettere a), b) c) e d) nonché le ragioni dell'eventuale mancata adozione degli stessi. Nella relazione vengono altresì illustrati specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale. Tutte le disposizioni del presente articolo devono intendersi riferite singolarmente e collettivamente ad eventuali nuovi soci entranti.

Art. 25- CONTROLLO RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA ED ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE

La Società è tenuta a rispettare i vincoli di spesa posti dal legislatore a carico delle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione. Eventuali sforamenti rispetto ai massimali di legge dovranno essere autorizzati dall'ente controllante a seguito di specifica richiesta motivata del Direttore Generale e

detta autorizzazione verrà richiamata nel provvedimento di spesa.

La Società è tenuta ad adottare ogni misura finalizzata alla più totale garanzia di trasparenza gestionale, inclusi gli obblighi normativi in materia, nonché ogni azione volta al più rigoroso contrasto preventivo al sorgere di fenomeni corruttivi interni ed all'immediata reazione ad ogni eventuale emersione degli stessi.

Il Socio pubblico esegue un monitoraggio infrannuale in ordine alla osservanza da parte della Società degli adempimenti di cui ai precedenti paragrafi ed emana indirizzi finalizzati alla eliminazione delle cause generatrici degli scostamenti riscontrati.

Il Direttore Generale della Società è direttamente responsabile della qualità, della correttezza e della tempestività della trasmissione dei dati richiesti dal Socio Pubblico ai fitti del predetto monitoraggio, nonché di tutti gli altri dati ritenuti necessari per il corretto ed efficace esercizio della funzione di controllo.

ART. 26 - CONTROLLO SOCIALE E ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE AZIENDALE

LP

La Società è tenuta a strutturare ed a regolamentare al proprio interno adeguati strumenti volti a favorire ed incrementare la partecipazione degli utenti e dei propri dipendenti all'attività di gestione, al fine di garantire forme diffuse di controllo sociale rispetto agli standard quali-quantitativi dei servizi resi alla collettività e di assicurare ai cittadini una tutela di natura risarcitoria efficace a fronte di disservizi.

Al tale fine, la Società si dota di una Carta di qualità dei servizi che costituisce un addendum integrante e sostanziale del contratto di servizio di cui all'art. 5 del presente statuto, vincolando in tal modo il soggetto gestore alla scrupolosa osservanza di quanto nella stessa contenuto.

La Carta di qualità dei servizi e il suo inserimento formale all'interno del contratto di servizio costituiscono i presupposti giuridico-fattuali su cui fondare:

- virtuosi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra l'Ente Socio Pubblico, la Società e i cittadini, finalizzati alla implementazione ed al miglioramento dei servizi nonché alla salvaguardia dei parametri e degli standard contrattualmente previsti;

- precisi obblighi del soggetto gestore nei confronti dell'utenza servita;

- il conseguente riconoscimento in capo al cittadino-utente di veri e propri diritti soggettivi perfetti, giuridicamente protetti non soltanto dai rimedi ordinati, generali e giudiziari (nullità, risarcimento danni), ma, soprattutto, da rimedi speciali, più veloci e meno costosi, di tipo preventivo e alternativo ovvero mediante la previsione di efficaci meccanismi di tutela in forma specifica, quali rimborsi, indennizzi, penali, abbuoni su future prestazioni, etc., idonei a compensare direttamente e in misura adeguata l'utente del disservizio subito.

Il 'controllo sociale' si realizza anche attraverso l'accesso civico introdotto dal T.U. sulla trasparenza ed altre forme di consultazione da parte della Società nei confronti delle associazioni di categoria rappresentative degli utenti. La Società garantisce il 'controllo sociale' sulla qualità dei servizi erogati e promuove il miglioramento continuo degli standard qualitativi e quantitativi offerti anche mediante il coinvolgimento propulsivo dei propri dipendenti nei processi decisionali afferenti all'attività produttiva e la gestione caratteristica d'impresa.

A tal fine, la Società, mediante apposita regolamentazione interna da recepire in sede di stipula dei contratti aziendali decentrati integrativi, prevede, ove non diversamente stabilito dalla contrattazione nazionale di settore, appositi istituti partecipativi, procedure o meccanismi premiali/incentivanti volti a favorire l'intervento attivo dei lavoratori sulle decisioni aziendali che abbiano ricadute dirette o indirette sulla qualità o sulla quantità dei servizi offerti alla collettività ovvero sulle relative modalità di produzione e/o di erogazione; allo scopo preciso di garantire i livelli standard previsti

dalla Carta dei Servizi e di prevenire possibili disservizi a danno dell'utenza attraverso la valorizzazione dell'esperienza e della professionalità del capitale umano.

I predetti strumenti di controllo sociale e di partecipazione alla gestione aziendale si integrano sinergicamente con l'attività di verifica del Socio pubblico affidante sul rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi previsti nel contratto di servizio di cui all'art. 5 del presente statuto e con il correlato obbligo della Società gerente di fornire il servizio secondo le modalità contrattualmente concordate, rispondendo, in caso di inadempimento, secondo le normali regole di responsabilità contrattuale ovvero mediante l'applicazione delle sanzioni regolate dal contratto stesso.

TITOLO V

BILANCIO, UTILI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 27 - BILANCIO

Il primo esercizio sociale ha inizio dal giorno dell'iscrizione della Società e si chiude al 31 dicembre dello stesso anno. L'esercizio sociale ha inizio l'1 Gennaio e si chiude il 31 Dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio, corredandolo di una relazione sull'andamento della gestione sociale e procede a comunicano al Collegio Sindacale, almeno 30 (trenta) giorni prima del termine fissato per l'Assemblea ordinaria dei soci, per la sua approvazione.

Il bilancio della Società dovrà anche riportare una disaggregazione dei dati economico-finanziari al fine di rappresentare le principali grandezze intermedie e i risultati finali per aree strategiche d'affari o servizi.

Qualora la Società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o qualora lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, il bilancio può essere redatto entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale e corrispondentemente può essere elevato il termine per la convocazione della relativa

Assemblea. In quest'ultimo caso l'organo amministrativo deve specificare i motivi del rinvio con apposita delibera o con atto equipollente conoscibile al Socio unico prima della scadenza del termine ordinario. Gli Amministratori inoltre devono segnalare i motivi della dilazione nella relazione sulla gestione.

Art. 28 - RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

Gli utili netti, risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% (cinque per cento), da destinare a riserva legale fine a quando questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e quanto altro necessario per gli altri accantonamenti di legge, oltre che i compensi stabiliti in favore degli Amministratori, sarà distribuito a favore del Socio

Unico Pubblico, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea dei soci e, comunque, nel rispetto dei divieti e dei vincoli previsti dalla legge in materia.

Il pagamento dei dividendi è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

I dividendi non riscossi, entro il quinquennio dal giorno in cui divennero esigibili, sono prescritti a favore della Società.

Art. 29 - CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO

Il bilancio annuale della Società, ferme restando le attribuzioni del Collegio Sindacale, dovrà essere sottoposto a certificazione da parte, a scelta dell'assemblea dei soci, di un Revisore Contabile o di una Società di revisione avente comprovata e qualificata esperienza ed iscritta nell'albo speciale di cui all'art. 8 del d.p.r. 31 marzo 1975, n. 136 e scelta secondo criteri di trasparenza e mediante procedure ad evidenza pubblica previste in materia di conferimento di incarichi esterni dall'Ente Proprietario.

Detto incarico non potrà essere conferito a Società di revisione che si trovino in situazione di incompatibilità previste dal primo comma dell'articolo 3 del d.p.r. sopra menzionato. Il primo soggetto incaricato della revisione contabile è quello previsto dall'atto costitutivo unilaterale della Società. Ai fini della certificazione il bilancio di esercizio della Società deve essere trasmesso al revisore contabile o alla Società di revisione almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discutere.

Art. 30 - SCIOGLIMENTO E RECESSO

Nel caso di scioglimento della Società a seguito del verificarsi delle cause previste dalla legge, l'Assemblea, ferma l'osservanza delle nonne inderogabili di legge, fissa le modalità della liquidazione e provvede ai sensi di legge alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri, le attribuzioni ed i compensi.

L'attivo netto residuo è attribuito in parti uguali a tutte le azioni. Il diritto di recesso è esercitato nelle ipotesi di cui al comma 1 lett. a) g) dell'articolo 2437 c.c. e con le modalità di cui all'articolo 2437 bis e ss.

La competenza relativa all'accertamento della causa di scioglimento ed i relativi oneri pubblicitari spetta agli amministratori secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

La revoca dello scioglimento della Società potrà essere deliberata dall'Assemblea anche in fase di liquidazione, con le maggioranze di legge.

Art. 31 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da o contro i Soci, da o contro la Società da o contro gli Amministratori, da o contro i Sindaci, da o contro i Liquidatori, sono rimesse alla cognizione del Giudice ordinario funzionalmente e territorialmente competente.

Art. 32 - DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto si fa riferimento e si applicano le disposizioni contenute nel Codice civile e nelle leggi vigenti.

IL SINDACO
Cateno De Luca

GLI ASSESSORI

Giuseppe Sterrantino

Alessandra Cullurà

Jonathan Sferra

Mario Quattrocchi

Antonio Lo Monaco

IL SEGRETARIO COMUNALE
Giuseppe Bartorilla

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo comunale dal _____ al _____ con il n._____ del Registro pubblicazioni.

Il Messo Comunale

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione, ai sensi della L.R. 02/12/1991 n°44:

è stata affissa all'albo pretorio il _____ per 15 giorni consecutivi (art. 11 comma 1).

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

[ ] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 12, comma 1 della L.R. ,n. 44/91)

[x] essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva (Art.12, comma 2 della L.R. ,n. 44/91)

Dalla Residenza municipale, il 06/10/2015

Il Segretario Comunale
Giuseppe Bartorilla

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura ed approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana, approvato con L.R. 15 marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Dott. Giuseppe Composto

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Giuseppe Bartorilla

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____

☐ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. n. 44/91)

Reg. Albo Pret. on line n. ____/____ del _____ Il responsabile _____

☐ Dichiarata immediatamente esecutiva (art. 12, comma 2, L.R. n. 44/91)

Dalla Residenza Municipale,

IL SEGRETARIO GENERALE